

Spedizione in abbonamento postale  
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

**REPUBBLICA ITALIANA**

# **BOLLETTINO UFFICIALE DELLA**



## **Regione Umbria**

---

**PARTI PRIMA e SECONDA**

**PERUGIA - 20 giugno 2012**

*Prezzo € 5,70  
(IVA compresa)*

---

**DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A**

---

PARTE PRIMA

Sezione II

**ATTI DELLA REGIONE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2012, n. 424.**

**Aggiornamento della “Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue - Approvazione” approvata con deliberazione di Giunta regionale del 9 luglio 2077, n. 1171 - determinazioni.**

*(Rettificata con D.G.R. 28 maggio 2012, n. 610).*



## PARTE PRIMA

## Sezione II

## ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
24 aprile 2012, n. 424.

**Aggiornamento della “Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue - Approvazione” approvata con deliberazione di Giunta regionale del 9 luglio 2011, n. 1171 - determinazioni.**

(Rettificata con D.G.R. 28 maggio 2012, n. 610).

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le modifiche alla direttiva tecnica regionale “disciplina degli scarichi delle acque reflue”, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1171 del 9 luglio 2007 e successive modificazioni e integrazioni, contenute nel testo coordinato allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25, le disposizioni contenute nella direttiva tecnica regionale si applicano fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale;

4) di pubblicare, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria, il testo coordinato della direttiva regionale come modificato con il presente atto.

La Presidente  
MARINI

(su proposta dell'assessore Rometti)

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Aggiornamento della “Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue - Approvazione” approvata con deliberazione di Giunta regionale del 9 luglio 2011, n. 1171 - determinazioni.**

Visto il D.L. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, che stabilisce, tra l'altro, la competenza delle Regioni per la disciplina di alcuni aspetti inerenti la gestione degli scarichi di acque reflue in acque superficiali ed in pubblica fognatura;

Vista la Parte III dello stesso decreto, la quale stabilisce, tra l'altro, che gli scarichi vengano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità fissati per i corpi idrici;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente: “Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di tutela delle acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15”, la quale stabilisce:

— all'art. 4, tra l'altro, che la Giunta regionale detti norme regolamentari in materia di scarichi delle acque reflue,

— all'art. 10 che, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, continuino ad applicarsi le disposizioni contenute in atti della Giunta in quanto compatibili con i disposti del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 25/09;

Visto il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), entrato in vigore in data 27 gennaio 2010;

Visto l'atto n. 1171 del 9 luglio 2007 con il quale la Giunta regionale ha approvato la Direttiva tecnica concernente: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue - Approvazione”, così come successivamente modificata con deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 1904, avente per oggetto: “Deliberazione di Giunta regionale n. 1171 del 9 luglio 2007 concernente «Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue - Approvazione» - Modifiche e determinazioni” e con deliberazione di Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1758, avente per oggetto: “Deliberazione di Giunta regionale del 9 luglio 2007, n. 1171 concernente: «Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue - Approvazione» e successive modifiche e integrazioni - Modifica agli artt. 7 e 29”;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il DPR 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2012, n. 28;

Considerato che:

— nel corso dell'anno 2010 è stata predisposta la prima stesura della proposta di regolamento in materia di scarichi di acque reflue di cui all'art. 4 della sopra richiamata L.R. n. 25/10. Nella proposta sono state affrontate alcune problematiche emerse a seguito dell'attuazione delle disposizioni contemplate nella disciplina regionale vigente, anche su segnalazione delle Autorità di ATI, e sono state inoltre esaminate le problematiche derivanti dal contrasto della direttiva con alcune delle misure previste dal PTA che sono immediatamente attivabili,

nonché con quelle che per la loro attuazione necessitano dell'emanazione del regolamento;

— la programmazione degli ATI e degli Enti gestori sta però incontrando difficoltà derivanti dalla interpretazione di alcune disposizioni nonché dalle problematiche emergenti, in relazione agli elevati costi rapportati ai benefici ambientali, di alcuni degli interventi previsti, in buona parte dovuti alle particolarità morfologiche e orografiche del territorio umbro ed alla estrema frammentazione e dimensione degli insediamenti abitativi;

— le problematiche emerse, peraltro già in parte valutate negli incontri avuti nella fase di redazione della proposta di regolamento, evidenziano la necessità di meglio chiarire, ovvero se del caso rimodulare, alcuni aspetti normativi presenti nell'attuale direttiva, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, al fine di consentire agli ATI le attività di programmazione e realizzazione degli interventi previsti dal PTA ed ai soggetti competenti in materia di autorizzazioni e di controlli di svolgere le loro attività.

Per quanto sopra esposto è stata convocata una riunione con le Province di Perugia e di Terni e con Arpa Umbria in data 4 novembre 2011, in cui sono state esaminate le problematiche suddette, con particolare riguardo alle metodologie di trattamento delle acque reflue per piccoli insediamenti abitativi, molto inferiori alla soglia dei 2000 abitanti equivalenti; nonché sui criteri per l'assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche.

Inoltre, sempre nel mese di novembre 2011, Arpa Umbria ha presentato una implementazione del "catasto integrato degli scarichi", prevedendo un aggiornamento delle possibilità operative e funzionali del sistema informativo alla base del funzionamento del catasto: questa versione consente un ampio set di specifiche e prevede una revisione delle parti più importanti sia della logica che dell'interfaccia del software. Il sistema informativo potrà costituire lo strumento operativo ottimale per dare risposte alla crescente richiesta di semplificazione, trasparenza dell'azione amministrativa e ottimizzazione delle conoscenze; le principali funzionalità e caratteristiche di questa versione, infatti, saranno:

— gestione del ciclo di vita dell'autorizzazione ed emissione dell'autorizzazione;

— partecipazione del richiedente dell'autorizzazione, nell'ottica di una maggiore trasparenza amministrativa ed in applicazione di una autentica semplificazione;

— integrazione con i dati analitici dei controlli sugli scarichi, accessibili tramite l'applicazione ARATAS;

— integrazione con le funzionalità geografiche di tipo GIS per la realizzazione di analisi ambientali complesse, funzionali all'emissione dell'atto autorizzativo e di interrogazioni della base dati di tipo integrato.

Considerato, infine, che la recente pubblicazione del DPR 227/2011, sopra richiamato, impone una revisione dell'art. 9 della direttiva tecnica regionale in tema di assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche;


Vista la deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 423 con la quale, tra l'altro, sono stati individuati i bacini idrografici soggetti a specifici valori limite di azoto e fosforo;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento della direttiva tecnica regionale, nelle more dell'emanazione del regolamento in materia di scarichi, sono state convocate, nelle date 23 e 29 febbraio e 29 marzo scorsi, delle riunioni con Province, Arpa e ATI, onde garantire un quadro normativo di riferimento coerente con le recenti norme di semplificazione amministrativa e con le future scelte regolamentari regionali ed evitare di accumulare ritardi autorizzativi per effetto delle aspettative sul nuovo regolamento, nonché per consentire alle Autorità competenti di avviare da subito le misure del Piano di Tutela delle Acque attivabili. Da tali incontri è emersa una proposta di modifica della direttiva tecnica vigente ed è stato redatto un testo coordinato della stessa direttiva alla luce delle modifiche proposte;

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*



## REGIONE UMBRIA

### TESTO COORDINATO

# Della Direttiva Tecnica Regionale: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue”

Testo della Deliberazione di Giunta Regionale 9 luglio 2007, n.1171 (pubblicata sul SO n.2 al BUR n.32 del 18 luglio 2007) coordinato con:

- la Deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n.1904 (pubblicata sul BUR n.3 del 21 gennaio 2008) concernente: “Deliberazione di Giunta Regionale n.1171 del 9 luglio 2007 concernente “Direttiva Tecnica Regionale: disciplina degli scarichi delle acque reflue – Approvazione” – Modifiche e determinazioni”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2010, n. 1758 (pubblicata sul BUR n.61 del 29 dicembre 2010) concernente: “Deliberazione di Giunta Regionale n.1171 del 9 luglio 2007 concernente: “Direttiva Tecnica Regionale: disciplina degli scarichi delle acque reflue – Approvazione” e successive modifiche e integrazioni – Modifica agli artt. 7 e 29”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.424 concernente: “Aggiornamento della "Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue - Approvazione" approvata con Deliberazione di Giunta Regionale del 9 luglio 2007, n. 1171 – determinazioni”.

**Indice:**

Art 1: Ambito di applicazione	pag. 3	Pag. 7
Art 2: Definizioni	pag. 3	» 7
Art 3: Criteri generali	pag. 8	» 12
Art 4: Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura	pag. 9	» 13
Art 5: Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	pag. 12	» 16
Art 6: Rilascio autorizzazione allo scarico in caso di attivazione dello Sportello Unico	pag. 15	» 19
Art 7: Regime autorizzatorio degli scarichi	pag. 15	» 19
Art. 7bis: Modalità di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	pag. 19	» 23
Art 8: Controllo degli scarichi	pag. 20	» 24
Art 9: Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue a quelle domestiche	pag. 20	» 24
Art 10: Disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate a quelle domestiche provenienti da insediamenti, installazioni e edifici isolati	pag. 23	» 27
Art 11: Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	pag. 25	» 29
Art 12: Disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 A.E.	pag. 25	» 29
Art 13: Disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione superiore a 2.000 A.E.	pag. 26	» 30
Art 14: Disciplina degli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti	pag. 27	» 31
Art 15: Disciplina degli scarichi di sostanze pericolose	pag. 27	» 31
Art 16: Disciplina del trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue	pag. 29	» 33
Art 17: Disciplina degli scarichi delle acque reflue di dilavamento	pag. 32	» 36
Art 18: Disciplina degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie miste	pag. 33	» 37
Art 19: Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e da altre condotte separate	pag. 35	» 39
Art 20: Scarichi di emergenza e fermo impianto	pag. 36	» 40
Art 21: Scarichi di acque di raffreddamento	pag. 37	» 41
Art 22: Approvazione progetti impianti di depurazione per acque reflue urbane	pag. 38	» 42
Art 23: Utilizzo delle acque reflue domestiche a scopo irriguo presso lo stesso impianto che le ha prodotte	pag. 38	» 42
Art 24: Disposizioni specifiche relative ai Piani Stralcio	pag. 39	» 43
Art 25: Autocontrolli degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane	pag. 39	» 43
Art 26: Catasto integrato degli scarichi	pag. 39	» 43
Art 27: Collaborazione tra Enti ed Amministrazioni	pag. 41	» 45
Art 28: Sanzioni	pag. 41	» 45
Art 29: Norma transitoria	pag. 42	» 46
Art 30: Disposizioni finali	pag. 42	» 46
Tabella:	pag. 44	» 49
Allegati:	pag. 76	» 81

## Art. 1

### Ambito di applicazione

1. La presente direttiva disciplina sul territorio della regione Umbria, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, gli scarichi di acque reflue.
2. Resta fermo quanto stabilito dal D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento".
3. Resta fermo altresì quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2003, n. 185 concernente il riutilizzo delle acque reflue ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
4. *La presente direttiva tecnica recepisce le disposizioni contenute nel DPR 19.10.2011 n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" nei confronti delle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005.*

## Art. 2

### Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si intende per:
  - a) Abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD<sub>5</sub>) pari a 60 g di ossigeno al giorno.
  - b) Acque di lavaggio delle aree esterne: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti che si rendono disponibili al deflusso superficiale e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica che venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.
  - c) Acque di prima pioggia: i primi 2,5-5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio che cade in un intervallo di 15 minuti e preceduta da almeno 48 ore di tempo asciutto; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le

superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate.

- d) Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.
- e) Acque reflue di dilavamento: acque prodotte dal dilavamento, da parte delle acque meteoriche e di lavaggio, di superfici impermeabili scoperte adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti ovvero ad altri usi, qualora da tale dilavamento si producano acque con presenza delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 4 e 5 della presente direttiva, al disopra del limite di rilevabilità analitica e/o acque contenenti le altre sostanze di cui alle tabelle 3 e 6 della presente direttiva, a concentrazioni superiori ai valori limite di emissione previsti dalle stesse tabelle nel relativo recapito.
- f) Acque reflue domestiche: *le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.*
- g) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Le acque reflue derivanti da impianti sono da intendersi anche come derivanti da strutture non inserite necessariamente nell'ambito di edifici, ad esempio impianti e attrezzature mobili ricollocabili ubicati all'aperto in aree scoperte o piazzali che diano luogo a scarichi di acque reflue. Sono considerate acque reflue industriali anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici. Vengono considerate acque reflue industriali le acque reflue di cui alla lett. e) del presente comma.
- h) Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato. In mancanza dei sopracitati requisiti le acque reflue saranno inserite, a seconda dei casi, nella categoria delle "domestiche" o delle "industriali".

- i) Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all'art. 101, comma 7 del Decreto legislativo, nonché quelle individuate dall'art. 9 della presente direttiva.
- j) Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.
- k) Altre condotte separate: sistema di raccolta ed allontanamento dalle superfici impermeabili delle acque meteoriche di dilavamento costituito da canalizzazioni a tenuta o condotte dedicate non collegate alla rete fognaria delle acque reflue urbane e disgiunte fisicamente e funzionalmente dagli insediamenti e dalle installazioni dove si svolgono attività commerciali o di produzione di beni. Rientrano in questo ambito, ad esempio, i sistemi a tale scopo adibiti delle reti stradali ed autostradali e delle relative opere connesse (ponti, gallerie, viadotti, svincoli, ecc.) ovvero delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste aeroportuali, piazzali/banchine portuali, reti ferroviarie in galleria, ecc). Sono invece esclusi i sistemi di canalizzazione (pluviali, canali di gronda, ecc.) dediti alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici coperte degli edifici a qualunque uso destinati nonché i sistemi/canalizzazioni di scolo in aree agricole.
- l) Autorità di ATI: *Autorità di Ambito Territoriale Integrato*, ovvero la forma di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.
- m) Corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale. Sono assimilati ai corpi idrici superficiali i recettori, anche artificiali, nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali, scoline stradali e simili).
- n) Decreto legislativo: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

- o) Effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura.
- p) Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- q) Fognatura mista: la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue urbane e/o acque meteoriche, comprese le acque di prima pioggia.
- r) Gestore: il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un ambito territoriale ottimale.
- s) Insedimenti, installazioni, edifici isolati: Insediamenti, installazioni ed edifici isolati ubicati in zone non servite da pubblica fognatura.
- t) Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
- u) Scaricatori di piena: manufatti/dispositivi atti a deviare in tempo di pioggia verso i ricettori finali le portate meteoriche eccedenti le portate nere diluite definite come compatibili con l'efficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e/o delle reti fognarie.
- v) Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del Decreto legislativo.
- w) Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13

giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati. Si intendono scarichi esistenti anche quelli entrati in esercizio dopo il 13 giugno 1999 e autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/99 e del Decreto legislativo e quelli in esercizio alla data del 13 giugno 1999 che, ancorché non autorizzati, hanno richiesto l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2004 e l'hanno ottenuta. Vengono altresì considerati scarichi esistenti e quindi conformi al regime autorizzativo vigente, anche gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie provenienti da edifici isolati in possesso di licenza edilizia/concessione edilizia/permesso di costruire nel quale, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, siano state valutate le modalità di scarico dei reflui domestici.

- x) Titolare dello scarico: titolare dell'attività dalla quale si origina lo scarico, ovvero consorzio, qualora i titolari di più stabilimenti abbiano deciso di consorziarsi per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle singole attività, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti e della presente direttiva.
- y) Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.
- z) Trattamento primario: il trattamento delle acque reflue urbane che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico/fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% ed i solidi sospesi totali almeno del 50%.
- aa) Trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo tramite il quale vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente direttiva.
- bb) Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di

prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissioni possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

- cc) Zone servite da pubbliche fognature: aree per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza di percorso non superiore a 200 metri dall'asse della pubblica fognatura.
- dd) Superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie impermeabile scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio.
- ee) Acque di raffreddamento: acque utilizzate esclusivamente a scopo di raffreddamento che non entrano in contatto con la materia lavorata.

### **Art. 3**

#### **Criteri generali**

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite di emissione ed i requisiti di cui all'allegato 5 alla parte terza del Decreto legislativo, nonché quelli definiti dalla presente direttiva e/o quelli fissati dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.
2. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio di aree esterne o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 (ad eccezione delle sostanze numero 11, 13, 14) della presente direttiva, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti. L'Autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi contenenti le sostanze di cui sopra.

3. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ad eccezione dello scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico conformemente a quanto previsto dalla presente direttiva.

#### **Art. 4**

#### **Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.**

1. Lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso nell'osservanza dei regolamenti emanati dai Gestori ed approvati dall'Autorità di ATI. Tale scarico non necessita di autorizzazione.
2. Gli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Autorità di ATI.
3. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e la verifica di assimilabilità delle acque reflue domestiche è di competenza dell'Autorità di ATI.
4. *Per l'esercizio delle attività l'Autorità di ATI può concordare forme di collaborazione con i gestori e con l'Arpa.*
5. Le Autorità di ATI, entro 180 giorni dall'approvazione della presente direttiva, dovranno disciplinare quanto segue secondo i contenuti della presente direttiva:
  - a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione;
  - b) le schede tecniche ed i documenti da allegare;
  - c) le fasi istruttorie e le determinazioni autorizzatorie (rinnovo, diffida, sospensione, revoca), comprensive delle spese e dei tributi da sostenere;
  - d) gli eventuali valori limite da loro adottati, in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane. Non sono comunque possibili deroghe ai valori limite di cui alla Tabella 3, allegata alla presente direttiva, in caso di reti fognarie prive di impianto di depurazione finale ed in caso di reti fognarie i cui impianti di depurazione finali non rispettano per uno o più parametri i valori limite di emissione. Permane comunque l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui

alla Tabella 4 ed alla Tabella 5 limitatamente ai parametri di cui alla nota 2, allegata alla presente direttiva;

- e) Le modalità di misurazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque scaricate con riferimento a quanto previsto all'art. 155, comma 5 del Decreto legislativo.

Le Autorità di ATI provvederanno a rendere omogenee tra loro le schede tecniche, i documenti da allegare, le fasi istruttorie e le determinazioni autorizzatorie di cui alle lettere b) e c) del presente comma, confrontandosi con le associazioni di categoria e gli ordini/collegi professionali.

6. L'Autorità di ATI, provvede al rilascio dell'autorizzazione allo scarico entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutti i documenti necessari.
7. Salvo quanto previsto dalle norme *in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) contenute nella Parte seconda del Decreto*, l'autorizzazione è valida per quattro anni a decorrere dalla data del rilascio. Almeno un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
9. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all' art. 15, il rinnovo deve essere rilasciato in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. Trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
10. L'Autorità di ATI, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, inserisce nelle autorizzazioni le seguenti prescrizioni:
  - a) obbligo di richiedere una nuova autorizzazione nel caso di variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
  - b) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue industriali al di sopra dei 500 AE o 50 mc/giorno, di installazione di uno strumento di registrazione dei volumi delle acque utilizzate e comunque prelevate. Rimane salvo quanto previsto dai regolamenti approvati dall'Autorità di ATI qualora più restrittivi;
  - c) per gli scarichi di acque reflue industriali al di sopra dei 500 AE o 50 mc/giorno, nei casi specifici rilevati dall'Autorità di ATI in funzione delle caratteristiche

qualitative delle acque reflue scaricate e delle caratteristiche dell'impianto di depurazione a servizio della stessa rete fognaria, obbligo di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue, in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni previste dalla vigente normativa;

d) eventuale necessità di effettuazione autocontrolli con relativa cadenza periodica.

11. Le prescrizioni di cui al comma 10 devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:

a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di cui al comma 10, lett. b) e c), in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;

b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e/o campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso strumento sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto.

12. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 17 della presente direttiva.

13. L'Autorità di ATI provvede ad inviare ad ARPA copia delle autorizzazioni rilasciate anche mediante sistemi telematici, previa stipula di apposita convenzione.

14. Il permesso di costruire relativo a nuovi edifici o comunque ad ogni opera che modifica le caratteristiche qualitative e quantitative di uno scarico esistente, non può essere rilasciato dal Comune in assenza del parere preventivo da parte dell'Autorità di ATI o suo delegato in materia di scarichi. Nell'iter autorizzativo dei piani attuativi, i Comuni dovranno acquisire il parere dell'Autorità di ATI in materia di scarichi. L'ATI o suo delegato rilascerà tali pareri in funzione della reale consistenza delle reti fognarie e dei depuratori, nonché in funzione delle previsioni dei piani di investimento. Nel caso di accertata carenza infrastrutturale il permesso di costruire dovrà essere subordinato alla realizzazione e gestione, da parte del titolare dello scarico, di uno dei sistemi di trattamento previsti dalle Tabelle 8, 9, 11, 12, e 13 allegate alla presente direttiva. Per le acque reflue domestiche il parere preventivo è relativo al nulla osta del Gestore per l'allaccio alla pubblica fognatura. *I pareri preventivi sono resi nei tempi e nei modi previsti dall'art.22-quinquies della Legge regionale 18.02.2004 n.1 (norme per l'attività edilizia), così come istituito dall'art.73, comma 1 della Legge regionale 16.09.2011 n.8 e sostituito dall'art.11, comma 10 della Legge regionale 4.04.2012 n.7.* Il parere

preventivo non sostituisce l'autorizzazione allo scarico e/o il nulla osta all'allaccio che devono precedere il certificato di agibilità e comunque l'effettivo scarico. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dopo la comunicazione di ultimazione dei lavori e la presentazione della dichiarazione di conformità delle opere eseguite rispetto al progetto presentato da parte del titolare dello scarico.

### **Art. 5**

#### **Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura**

1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, assimilate a quelle domestiche, industriali e urbane è di competenza della Provincia.
2. Le Province definiscono le modalità operative con le quali attuare le disposizioni contenute nella presente direttiva. Per l'esercizio delle attività la Provincia può concordare forme di collaborazione con l'ARPA Umbria ad esclusione delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche che sono di esclusiva competenza della Provincia. Per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all' art. 15, il rilascio dell'autorizzazione è sempre subordinato al parere tecnico dell'ARPA.
3. Le Province dovranno disciplinare entro 180 giorni dall'approvazione della presente direttiva quanto segue secondo i contenuti della presente direttiva:
  - a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione;
  - b) le schede tecniche e i documenti da allegare;
  - c) le fasi istruttorie e le determinazioni autorizzatorie (rinnovo, diffida, sospensione, revoca), comprensive delle spese e dei tributi da sostenere;
  - d) gli eventuali valori limite definiti caso per caso, e comunque non meno restrittivi di quelli stabiliti dalla presente direttiva.

Le Province dovranno provvedere ad uniformare tra loro le schede tecniche, i documenti da allegare, le fasi istruttorie e le determinazioni autorizzatorie di cui alle lettere b) e c) del presente comma, confrontandosi con le associazioni di categoria e gli ordini/collegi professionali.

4. Le Province provvedono al rilascio dell'autorizzazione allo scarico entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutti i documenti necessari.

5. Salvo quanto previsto dalle norme *in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) contenute nella Parte seconda del Decreto*, l'autorizzazione è valida per quattro anni a decorrere dalla data del rilascio. Almeno un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
6. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
7. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 15, il rinnovo dell'autorizzazione deve essere rilasciato in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. Trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
8. Le Province inseriscono nelle autorizzazioni le seguenti prescrizioni:
  - a) obbligo di richiedere una nuova autorizzazione nel caso di variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
  - b) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue industriali al di sopra dei 500 AE o 50 mc/giorno, di installazione di uno strumento di registrazione dei volumi delle acque utilizzate e comunque prelevate;
  - c) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati  $\geq$  2.000 AE di installazione di uno strumento di registrazione dei volumi dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni;
  - d) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati  $>$  10.000 AE, di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione, in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni previste dalla vigente normativa;
  - e) per gli scarichi di acque reflue industriali al di sopra dei 500 AE o 50 mc/giorno, nei casi specifici rilevati dalla Provincia in funzione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue scaricate, obbligo di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue, in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni previste dalla vigente normativa. Dovrà essere inoltre previsto di effettuare autocontrolli con periodicità almeno semestrale;
  - f) eventuale necessità di effettuazione autocontrolli con relativa cadenza periodica.

9. Le prescrizioni di cui al comma 8 devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:
- a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di cui al comma 8, lett. b), c) d) ed e) in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;
  - b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e/o campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso strumento sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto;
  - c) per gli impianti esistenti di acque reflue urbane, le prescrizioni di cui comma 8, lett. c) e d) vengono inserite al momento del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. Tutti gli impianti, indipendentemente dal rinnovo dell'autorizzazione, dovranno comunque essere dotati, secondo le cadenze temporali sottoelencate, delle seguenti strumentazioni:
    - I) per gli impianti di potenzialità compresa tra 2.000 e 10.000 AE, installazione di uno strumento di registrazione dei volumi dello scarico entro 3 anni dalla entrata in vigore della presente direttiva;
    - II) per gli impianti di potenzialità compresa tra 10.001 e 49.999 AE, installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione e di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;
    - III) per gli impianti di potenzialità  $\geq$  50.000 AE, installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione e di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico entro un anno dall' entrata in vigore della presente direttiva.
10. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 17 della presente direttiva.
11. Le Province provvedono ad inviare ad ARPA copia delle autorizzazioni rilasciate, anche mediante sistemi telematici, previo i necessari accordi.
12. Il permesso di costruire relativo a nuovi edifici o comunque ad ogni opera che modifica le caratteristiche qualitative e quantitative di uno scarico esistente non può essere rilasciato dal Comune in assenza del parere preventivo da parte della Provincia in materia di scarichi. Altresì non possono essere approvati piani attuativi in assenza del

parere preventivo da parte della Provincia in materia di scarichi. *I pareri preventivi sono resi nei tempi e nei modi previsti dall'art.22-quinquies della Legge regionale 18.02.2004 n.1 (norme per l'attività edilizia), così come istituito dall'art.73, comma 1 della Legge regionale 16.09.2011 n.8 e sostituito dall'art.11, comma 10 della Legge regionale 4.04.2012 n.7.* Il parere preventivo non sostituisce l'autorizzazione allo scarico che deve precedere il certificato di agibilità e comunque l'effettivo scarico. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dopo la comunicazione di ultimazione dei lavori e la presentazione della dichiarazione di conformità delle opere eseguite rispetto al progetto presentato da parte del titolare dello scarico.

### **Art. 6**

#### **Rilascio autorizzazione allo scarico in caso di attivazione dello Sportello Unico**

1. *In caso di attivazione dello Sportello Unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), lo stesso è tenuto a richiedere, alle Amministrazioni competenti (Autorità di ATI e Province) l'emissione dei pareri e delle autorizzazioni allo scarico di cui ai precedenti articoli 4 e 5.*
2. Anche i casi di interventi che determinano la variazione delle caratteristiche qualitative degli scarichi tale da comportare anche la richiesta di nuova autorizzazione allo scarico o la modifica del provvedimento in essere ove previsto, vanno ricondotti nell'ambito del procedimento unico finale *del SUAPE.*
3. Al fine di evitare un appesantimento del procedimento, per le situazioni soggette esclusivamente al mero rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in ordinaria scadenza, il procedimento amministrativo specifico resta in capo all'ente a cui compete la funzione autorizzativa.

### **Art. 7**

#### **Regime autorizzatorio degli scarichi**

1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura dovrà essere prodotta la sola richiesta di allaccio alla rete fognaria secondo le modalità previste dai regolamenti emanati dal Gestore ed approvati dall'Autorità di ATI. Rimane salvo quanto previsto all'art. 9 *della presente direttiva in merito alla domanda di assimilazione.*
2. Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva non possono essere attivati, nelle zone servite da pubbliche fognature, nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle

fognature medesime, salvo deroga da concedere caso per caso da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentito il Gestore, sulla base di comprovate ragioni tecniche.

3. In assenza di specifici strumenti comunali redatti in collaborazione con gli ATI che identifichino le zone servite da pubblica fognatura, le stesse sono quelle definite dall'art. 2, comma 1, lett. cc).
4. Gli scarichi esistenti nelle zone di cui al comma 2 ed aventi recapito sul suolo, devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, salvo quanto previsto dal comma 5. Le Province dovranno emettere idonei avvisi o provvedimenti a carico dei titolari degli scarichi di cui al presente comma.
5. Qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, il titolare dello scarico dovrà dotarsi, se non già realizzato, di uno dei sistemi di trattamento previsti dalle Tabelle 8, 9, 11, 12, e 13 allegate alla presente direttiva.
6. Per gli scarichi nuovi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria, è prevista la forma del rinnovo tacito dell'autorizzazione allo scarico. Per gli scarichi di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura esistenti dovrà essere richiesto il rinnovo alla naturale scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D. Lgs. 152/99 o del Decreto legislativo, ovvero nei termini di cui al comma 7 e la nuova autorizzazione rilasciata dovrà riportare le prescrizioni tecnico-amministrative per rendere esplicito il rinnovo tacito. Il tacito rinnovo è valido esclusivamente in caso di possesso di atto autorizzativo che lo preveda. Le Province provvedono alla realizzazione di adeguate campagne informative sul rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di civili abitazioni, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori.
7. Per le autorizzazioni definitive rilasciate in forma espressa ai sensi della Legge n. 319/76 (senza scadenza) e per gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche provenienti da edifici isolati in possesso di titolo abilitativo edilizio così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. w), i titolari degli scarichi sono tenuti a richiedere, entro i termini che saranno stabiliti dal Regolamento Regionale in materia di scarichi delle acque reflue, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, secondo le modalità stabilite dall'autorità competente. Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/99 o

del Decreto legislativo i titolari degli scarichi sono tenuti a richiedere il rinnovo alla loro naturale scadenza ed entro i termini dalle stesse eventualmente indicate. Nel caso di autorizzazioni allo scarico, rilasciate precedentemente alla entrata in vigore della presente direttiva su metodologie e schemi tecnici non previsti e non conformi alla presente direttiva, la Provincia valuterà, in base alla documentazione tecnica in possesso del richiedente ed allegata alla domanda di rinnovo, la efficienza e la idoneità del sistema. Gli ATI e le Province provvedono alla realizzazione di adeguate campagne informative sul rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di cui al presente comma, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori.

8. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni devono definire procedure semplificate di rinnovo in caso di possesso da parte della ditta di certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS.
9. Per gli insediamenti la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse dal precedente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico: in tal caso si determina la condizione di "scarico nuovo" che sin dall'attivazione verrà assoggettato alle nuove disposizioni. Nei casi in cui dette modificazioni non producano variazioni quali-quantitative dello scarico, il titolare dello scarico medesimo è comunque tenuto a darne comunicazione all'autorità competente (Provincia o ATI a seconda dei casi). La stessa autorità, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta, se del caso, i provvedimenti necessari.
10. Lo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale, come definito al precedente art. 2, comma 1, lett. m), è ammesso sempreché lo stesso non provochi inconvenienti igienico-sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti.
11. In caso di impianti di depurazione per acque reflue urbane il titolare dello scarico è il Gestore dell'impianto.
12. Con riferimento e con le limitazioni a quanto previsto all'art. 101, comma 2 del Decreto legislativo, la Provincia può fissare nell'atto autorizzativo, sentita ARPA e previa verifica della compatibilità complessiva degli scarichi insistenti sul corpo idrico recettore e del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dello stesso al 2015, come da

Direttiva 2000/60, valori limite di emissione diversi da quelli previsti dall'Allegato 5 alla parte terza del Decreto legislativo, sempre comunque in relazione alle migliori tecniche disponibili per i casi in cui per comprovata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili i valori limite previsti dallo stesso Allegato 5 non possano essere rispettati.

13. Al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Tutela delle Acque, per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità > 10.000 AE recapitanti in aree sensibili così come definite dalla *Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.423*, in sede di autorizzazione allo scarico l'autorità competente fisserà il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi per ciascun parametro della Tabella 2 per il rispetto della concentrazione media annua e la tempistica per il rispetto della percentuale di abbattimento media annua. Sempre in sede di autorizzazione allo scarico, l'autorità competente, tenuto conto della situazione locale, quanto a carichi complessivi scaricati e dell'obiettivo/stato di qualità ambientale del corpo idrico recettore e dei corpi idrici ad esso collegati, stabilirà se i valori indicati nella Tabella 2 debbano essere raggiunti per uno od entrambi i parametri. Per le autorizzazioni di scarichi esistenti nelle quali non sia indicato quanto sopra, si prevede il rispetto del valore della concentrazione annua mediata su un minimo di tre campioni entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva almeno per il fosforo. Nella fase transitoria il valore limite di emissione per l'azoto totale è pari a 32 mg/l, mentre per il fosforo totale è pari a 5 mg/l calcolati come media annua su minimo tre campioni. Percentuali di abbattimento inferiori a quelle definite dalla tabella saranno oggetto di comunicazione all'Ente Gestore ed alla Provincia con contestuale programma di rimozione delle cause.
14. Per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in aree sensibili così come definite con *Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.423*, in sede di autorizzazione allo scarico l'autorità competente fisserà i valori limite previsti dalla Tabella 3 nota 2 tenendo conto dei carichi complessivi scaricati e dell'obiettivo/stato di qualità ambientale del corpo idrico recettore e dei corpi idrici ad esso collegati. Per gli scarichi esistenti nei casi di non rispetto di tali valori limite di emissione per uno o entrambi i parametri azoto e fosforo, il titolare dello scarico di acque reflue industriali recapitante in area sensibile dovrà presentare all'Autorità competente, entro i termini che saranno

stabiliti dal Regolamento Regionale in materia di scarichi delle acque reflue, un piano di risanamento con relative cadenze temporali che consenta il rispetto dei limiti di cui sopra per entrambi i parametri entro i termini che saranno stabiliti dal Regolamento Regionale in materia di scarichi delle acque reflue. Sia per gli scarichi nuovi che per quelli esistenti, resta comunque fermo quanto previsto al comma 12 del presente articolo.

15. *Per gli scarichi di acque reflue urbane di impianti con potenzialità >10.000 AE e per gli scarichi di acque reflue industriali con un carico superiore a 5.000 AE o 500 mc/giorno, recapitanti nei bacini idrografici dei corpi idrici individuati dalla Tavola 15 "Bacini idrografici sui quali adottare specifici valori limite di fosforo e azoto", allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.423, in sede di autorizzazione allo scarico l'autorità competente fisserà i valori limite previsti dalla Tabella 3 nota 2)-bis, tenendo conto dei carichi complessivi scaricati e dell'obiettivo/stato di qualità ambientale del corpo idrico recettore e dei corpi idrici ad esso collegati.*

#### **Art. 7bis**

##### **Modalità di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali**

1. *Fermo restando quanto previsto dall'art.124 del D.Lgs 3.04.2006 n.152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del DPR 28.12.2000 n.445, che attesti che sono rimaste immutate:
  - a) *le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;*
  - b) *le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;*
  - c) *le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;*
  - d) *gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;*
  - e) *la localizzazione dello scarico.**
2. *La modalità di rinnovo semplificata di cui al precedente comma 1 non si applica agli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152.*

## Art. 8

### Controllo degli scarichi

1. Le Province e l'Autorità di ATI definiscono, d'intesa con l'ARPA Umbria, ed in riferimento a quanto riportato nei catasti, il programma di monitoraggio degli scarichi che l'ARPA è tenuta ad attuare.
2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura, in via prioritaria, il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.
3. L'ARPA Umbria annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo sulle acque reflue civili e gli agglomerati identificati sul territorio regionale, nonché sulle attività produttive, quantificando carichi collettati/depurati e livello di miglioramento raggiunti a scala di sottobacino/corso d'acqua principale e di ATO, conformemente ai criteri di valutazione nazionali e comunitari WISE e lo invia alle Province, alla Giunta Regionale e all'Autorità di ATI.

## Art. 9

### Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue a quelle domestiche

1. *Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue derivanti da:*

**A. Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura.**

*Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dalle strutture (magazzini, vasche, piazzali, ecc.) dove vengano svolte le operazioni strettamente legate alla coltivazione del fondo quali, ad esempio, la pulizia saltuaria di locali adibiti al deposito materiali/magazzino nonché di mezzi/attrezzature.*

**B. Imprese dedite all'allevamento del bestiame.**

*Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature zootecniche connesse con l'allevamento (ad esempio sale di mungitura). Sono esclusi dall'assimilazione i reflui zootecnici, in quanto disciplinati dal D.M. 7.04.2006.*

**C.** *Imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di trasformazione/valorizzazione della produzione agricola.*

*Per tali imprese sono previsti i seguenti criteri di assimilazione:*

*a) l'attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola deve essere inserita con carattere di normalità e complementarietà nel ciclo produttivo aziendale;*

*b) la materia prima lavorata deve provenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. E' esclusa dall'assimilazione l'impresa che oltre a trasformare i prodotti provenienti dalla coltivazione dei propri fondi, trasformi/valorizzi anche prodotti conferiti da terzi in misura prevalente rispetto alla materia prima complessivamente lavorata.*

*Per questa tipologia di imprese sono assimilate, ad esempio, le acque reflue da caseifici e dalle cantine vitivinicole derivanti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di lavorazione con esclusione di reflui/residui che possono essere suscettibili di riutilizzo (ad esempio siero, salamoia, fecce, vinacce). Oltre alle acque reflue dei settori suddetti possono essere assimilate anche le acque di lavaggio connesse con la preparazione/commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e le acque di lavaggio delle olive. Sono comunque assimilabili esclusivamente le acque aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche, così come previsto al successivo paragrafo F. lettera a).*

**D.** *Impianti di acquacoltura e di piscicoltura.*

*I criteri da valutare per l'assimilazione sono la densità dell'allevamento, che deve essere pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua, o la portata d'acqua utilizzata che deve essere pari o inferiore a 50 l/s.*

**E.** *Acque reflue provenienti da attività termali.*

*Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con concentrazioni non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10%, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 4 e 5 allegata alla presente direttiva.*

*Gli scarichi termali sono ammessi:*

- a) *in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;*
- b) *sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;*
- c) *in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal Gestore e vengano autorizzati dalle Autorità di ATI;*
- d) *in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.*

**F. Acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa:**

- a) *le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10;*
- b) *le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;*
- c) *le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.*

2. *L'assimilazione prevista al comma 1, paragrafo F. lettera a), è ammessa dietro presentazione di domanda all'ATI, se lo scarico recapita in pubblica fognatura, ovvero alla Provincia, se lo scarico non recapita in pubblica fognatura; la domanda di assimilazione contiene la dichiarazione che le acque reflue prodotte presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10 prima di ogni preventivo trattamento depurativo e deve essere corredata da apposite analisi che attestino la conformità ai valori di tabella 10. Nel caso di nuovi scarichi potrà essere fatto riferimento ai dati ed alla documentazione riferita agli scarichi provenienti dai processi produttivi e dagli stabilimenti industriali analoghi o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore. In tale caso il titolare dello scarico ha l'obbligo di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza del provvedimento autorizzativo, certificato analitico per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte.*
3. *Tutti gli scarichi assimilati alle acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa, di cui al comma 1 paragrafo F. lettera a), debbono essere resi accessibili per il controllo, da parte dell'Autorità competente, mediante l'installazione di un pozzetto d'ispezione*

subito prima dell'allaccio alla pubblica fognatura. Per le situazioni esistenti, ove sia accertata l'impossibilità tecnica di realizzare il pozzetto d'ispezione, dovrà essere garantito un sistema alternativo di campionamento dello scarico, avente caratteristiche permanenti ed adeguate alle necessità di controllo dell'Autorità.

4. L'assimilazione prevista al comma 1, paragrafo F. lettera b), è ammessa dietro presentazione di domanda all'ATI, se lo scarico recapita in pubblica fognatura, ovvero alla Provincia, se lo scarico non recapita in pubblica fognatura; la domanda di assimilazione contiene la dichiarazione che le acque reflue prodotte sono generate da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.
5. L'assimilazione prevista al comma 1, paragrafo F. lettera c), è ammessa dietro presentazione di domanda all'ATI, se lo scarico recapita in pubblica fognatura, ovvero alla Provincia, se lo scarico non recapita in pubblica fognatura; la domanda di assimilazione contiene la dichiarazione che l'attività svolta rientra tra quelle elencate nella tabella 7 e rispetta le limitazioni indicate nella stessa tabella.
6. L'assimilazione deve essere rinnovata ogni quattro anni. La domanda di rinnovo, presentata all'autorità competente in forma semplificata, è corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del DPR 28.12.2000 n.445, che attesti che sono rimaste immutate tutte le condizioni di fatto e di luogo che hanno consentito l'assimilazione, secondo lo schema C allegato alla presente direttiva.
7. Ai fini dell'armonizzazione delle procedure amministrative i soggetti interessati presentano: nel caso di scarichi in pubblica fognatura, apposita domanda di assimilazione secondo lo schema A allegato alla presente direttiva; nel caso di scarichi non in pubblica fognatura domanda di assimilazione, secondo lo schema B allegato alla presente direttiva.
8. Le Province e le Autorità di ATI promuovono adeguate campagne informative, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori, sul contenuto del presente articolo.

## **Art. 10**

### **Disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate a quelle domestiche provenienti da insediamenti, installazioni e edifici isolati**

1. Gli scarichi nuovi di acque reflue domestiche o assimilate a quelle domestiche non in pubblica fognatura, provenienti da insediamenti, installazioni, edifici e nuclei isolati,

devono essere sottoposti ai sistemi di trattamento di cui alla Tabella 11 allegata alla presente direttiva secondo i criteri fissati alla Tabella 12 allegata alla stessa direttiva, in relazione alla natura dell'insediamento ed alla tipologia del recettore. Le indicazioni suddette sono relative sia ai sistemi individuali che agli altri sistemi pubblici e privati di cui all'articolo 100, comma 3 del Decreto legislativo.

2. Gli scarichi nuovi ed esistenti in acque superficiali di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni, edifici nuclei isolati sono soggetti ai valori limite di emissione previsti alla Tabella 13 allegata alla presente direttiva. Gli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue assimilate a quelle domestiche derivanti da insediamenti, installazioni, edifici e nuclei isolati sono soggetti ai valori limite di emissione previsti alla Tabella 13 e agli altri parametri previsti dalla Tabella 3 allegata alla presente direttiva.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche derivanti dagli insediamenti, edifici e nuclei isolati di consistenza < 50 AE.
4. I titolari degli scarichi nuovi ed esistenti di consistenza inferiore a 50 AE dovranno comunque garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione.
5. Per gli scarichi di consistenza  $\geq 200$  AE, in sede di autorizzazione dovrà prevedersi l'obbligo dell'effettuazione di almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto nonché la prescrizione della tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento.
6. Al fine di dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui si adottano i seguenti valori per il calcolo degli abitanti equivalenti:

Casa di civile abitazione	1 AE per posto letto o 1 AE per camera con superficie fino a 14mq e 2 AE ogni camera sopra i 14 mq
Albergo o complesso ricettivo	Come per le abitazioni civili ma oltre i 14mq aggiungere 1 AE ogni 6 mq in più
Fabbriche e laboratori artigianali	1 AE ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività
Ditte e uffici commerciali	1 AE ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività
Ristoranti e trattorie	1 AE ogni 3 posti (massima capacità ricettiva delle

	sale da pranzo 1,20 mq per persona)
Bar, circoli, club	1 AE ogni 7 persone con riferimento alla massima capacità dei locali
Scuole	1 AE ogni 10 posti banco
Cinema, stadi, teatri	1 AE ogni 30 posti

Casi particolari saranno valutati di volta in volta dall'Autorità competente.

### **Art. 11**

#### **Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura**

1. Fermo restando quanto previsto all' art. 15 della presente direttiva, gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità di ATI.
2. Per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie con impianto finale di trattamento che consente di rispettare i valori limite di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 allegate alla presente direttiva, si applicano le disposizioni previste dalle norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite di emissione adottati dall'Autorità di ATI ed in assenza di queste, le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.
3. Gli scarichi esistenti di acque reflue industriali in rete fognaria non dotata di impianto finale di trattamento, le acque reflue industriali dovranno rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 allegata alla presente direttiva, relativamente allo scarico in pubblica fognatura, ad eccezione dei parametri di cui alla Tabella 5 per i quali dovranno essere rispettati i valori limite per lo scarico in acque superficiali. Per i nuovi scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria non dotata di impianto finale di trattamento, le acque reflue industriali dovranno rispettare i limiti per tutti i parametri di cui alla tabella 3 allegata alla presente direttiva, relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale.
4. Per gli scarichi esistenti di cui al comma 3, primo periodo, dovranno essere previsti dei tempi di adeguamento alle disposizioni del presente articolo da esplicitare nell'atto autorizzativo.

### **Art. 12**

#### **Disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 AE**

1. *Gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati con popolazione < 2.000 AE e che recapitano in acque superficiali, debbono essere sottoposti ad un trattamento appropriato secondo quanto disposto nei diversi casi dalla Tabella 8 allegata alla*

presente Direttiva; gli stessi dovranno essere conformi ai valori limite fissati alla Tabella 9 allegata alla stessa Direttiva.

2. Gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati con popolazione < 2.000 AE, che per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, recapitano sul suolo, debbono essere sottoposti ad un trattamento appropriato secondo quanto disposto nei diversi casi dalla Tabella 8 allegata alla presente Direttiva e, per il combinato degli articoli 103 comma 1 lettera c) e 101 comma 2, del Decreto, devono rispettare i limiti fissati dalla Tabella 9 allegata alla stessa Direttiva.
3. È comunque vietato lo scarico sul suolo in presenza delle sostanze pericolose di cui all'articolo 15.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli scarichi provenienti da impianti di depurazione aventi potenzialità  $\geq$  a 2000 AE.

### **Art. 13**

#### **Disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione > a 2.000 AE**

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 29, gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati con popolazione equivalente  $\geq$  a 2.000 AE e che recapitano in acque superficiali, sono soggetti alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento.
3. Gli scarichi debbono rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tabella 1 allegata alla presente direttiva e, per gli impianti >10.000 AE, nel caso di recapito in aree sensibili, anche quelli indicati alla Tabella 2 allegata alla stessa direttiva. *Gli stessi limiti di emissione di Tabella 2 valgono anche per impianti di dimensione inferiore a 10.000 AE a servizio di agglomerati di consistenza >10.000 AE, insistenti in aree sensibili.* Qualora le fognature raccolgano gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati anche i limiti degli altri parametri previsti alla Tabella 3 allegata alla presente direttiva.

**Art. 14****Disciplina degli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte  
fluttuazione stagionale degli abitanti**

1. Le modalità di scarico delle reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti verranno valutate nei singoli casi dall'Autorità competente prevedendo la possibilità di deroghe ai valori limite nel periodo di messa a regime degli impianti. Rimane salvo quanto previsto all'art. 105 del Decreto legislativo.

**Art. 15****Disciplina degli scarichi di sostanze pericolose**

1. Sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli che recapitano in rete fognaria o in corpi idrici superficiali derivanti dagli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze indicate nelle Tabelle 4, 5, 5/A e 5/B, allegate alla presente direttiva e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di tali sostanze in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento vigenti. Qualora dagli accertamenti effettuati dall'Autorità di controllo o dagli autocontrolli effettuati dal titolare dello scarico, emerga la presenza di sostanze pericolose al di sopra del limite di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione, il titolare dello scarico dovrà presentare entro 180 giorni all'Autorità competente una richiesta di autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose. Tale richiesta non deve essere presentata per tutti quei casi in cui la sostanza pericolosa rilevata sia già presente nelle acque di approvvigionamento a concentrazioni confrontabili con quelle rilevate nello scarico.
2. E' fatto divieto di scaricare nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee le sostanze pericolose di cui al presente articolo.
3. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
  - a) Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela delle Acque, anche per la

compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori limite di emissione più restrittivi di quelli fissati.

- b) Per le sostanze di cui alla Tabella 4 allegata alla presente direttiva, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1, sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo.
- c) Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze *delle Tabelle 5, 5/A e 5/B*, allegate alla presente direttiva, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo *quanto previsto dall'AIA di cui alla Parte seconda del Decreto* e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze *delle Tabelle 5, 5/A e 5/B*, allegate alla presente direttiva siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo del Decreto legislativo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui *delle Tabelle 5, 5/A e 5/B*, della presente Direttiva, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 allegata alla presente direttiva per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate nelle più volte citate *Tabelle 5, 5/A e 5/B*, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
- d) L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla *Tabelle 4, 5, 5/A e 5/B*, allegate alla presente direttiva, derivanti dai cicli produttivi indicati nelle tabelle medesime, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

## Art. 16

### Disciplina del trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue

1. E' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, fatte salve le deroghe previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
2. La rete fognaria o condotta dedicata che raccoglie uno o più scarichi di acque reflue derivanti da attività di smaltimento/recupero di rifiuti inviandoli agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, dà luogo a "scarichi di acque reflue industriali" ovvero a "scarichi di sostanze pericolose", da disciplinarsi secondo le disposizioni previste per gli scarichi in rete fognaria, richiamate all' art. 11.
3. L'Autorità competente può autorizzare, ai sensi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di rifiuti, il gestore di un impianto di trattamento di acque reflue urbane a svolgere attività di smaltimento di rifiuti liquidi nel medesimo impianto in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento dello stesso. Resta inteso, in ogni caso, che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, per le sue caratteristiche dimensionali e tecniche, deve avere capacità depurativa adeguata e deve garantire allo scarico finale il rispetto dei valori limite di emissione di cui alle Tabelle 1, 2 e 3, allegate alla presente direttiva. Rientrano in questa fattispecie gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dotati di una o più sezioni per il pretrattamento dei rifiuti liquidi provenienti da mezzi mobili, inserite funzionalmente nel complesso dell'impianto stesso, rispetto alle quali il gestore sia autorizzato, ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti, ad esercitare operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti. L'Autorità competente, ai fini del rilascio della predetta-autorizzazione, si attiene alle seguenti disposizioni:
  - a) I rifiuti liquidi per essere ammessi nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane devono essere compatibili con il processo depurativo.
  - b) Dovrà essere verificato il soddisfacimento delle condizioni di cui al punto 1.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto legislativo ed il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori interessati dagli scarichi dei predetti impianti. Tali valutazioni dovranno avere a riferimento anche le sostanze pericolose di cui all'art. 15.
  - c) I pretrattamenti devono assicurare il rispetto dei valori limite della Tabella 3 per i parametri della Tabella 5 allegate alla presente direttiva per lo scarico in acque

superficiali. Le eventuali deroghe per gli altri parametri non dovranno compromettere i livelli di efficienza depurativa degli impianti medesimi con particolare riferimento alle rese di abbattimento conseguite.

- d) Il trattamento e l'immissione dei rifiuti liquidi nell'impianto devono avvenire attraverso sistemi dedicati tali da garantire, in ogni condizione, le operazioni di ispezione e campionamento da parte degli Enti di controllo.
- e) I fanghi liquidi o semiliquidi derivanti dalla depurazione delle acque reflue possono essere trattati negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane solo se compatibili con il processo depurativo; la compatibilità in questo caso è determinata dalla natura biologica. La loro immissione, da attuarsi di norma nella "linea di trattamento fanghi" degli impianti medesimi, è subordinata all'assenza di sostanze pericolose ed all'idoneo dimensionamento della stessa linea. Le operazioni di conferimento dei rifiuti liquidi dovranno essere realizzate in modo da garantire le esigenze di cui alla lett. d).
- f) Al fine di migliorare l'efficienza depurativa dell'impianto, è ammesso l'inoculo di fanghi attivi, provenienti da altri impianti di depurazione. Tale conferimento non necessita di alcuna autorizzazione.
- g) L'autorizzazione, rilasciata ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti, si configura come autorizzazione al gestore ad esercitare operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti. Al riguardo si precisa quanto segue:
  - I) Il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane è autorizzato ad esercitare le operazioni di smaltimento dei rifiuti liquidi in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento. Ferme restando le condizioni di cui alla lett. a) e seguenti, l'autorizzazione, deve contemplare, fra l'altro, le condizioni e le prescrizioni attinenti i requisiti tecnici e la compatibilità delle attrezzature utilizzate ai tipi ed alla quantità massima di rifiuti liquidi da smaltire, nonché i metodi di trattamento previsti.
  - II) Qualora si renda necessario eseguire interventi, ovvero realizzare opere ovvero installare attrezzature per l'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti di cui al punto I), il titolare dell'impianto è tenuto ad acquisire l'autorizzazione prevista dalla vigente normativa in materia di rifiuti riferita

soltanto alle opere medesime e non al complesso dell'impianto delle acque reflue urbane.

4. Il Gestore è comunque autorizzato ad accettare i seguenti materiali:
  - a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettano i valori limite per lo scarico in rete fognaria;
  - b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di cui all'art. 10;
  - c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria delle reti fognarie, nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento delle medesime non risulti realizzabile sotto il profilo tecnico o economico. In quest'ambito, pertanto, rientrano i "fanghi biologici di supero" derivanti dagli impianti di depurazione dei reflui urbani privi anche temporaneamente di linee di digestione/disidratazione dei fanghi in quanto non giustificabili in termini tecnico-economici, di norma conferiti negli impianti di potenzialità medio grandi dotati delle linee complete di trattamento fanghi.
5. Il rispetto dei valori limite per lo scarico in rete fognaria è previsto soltanto per i rifiuti costituiti da acque reflue di cui al comma 4, lett. a). Ai materiali di cui al comma 4, lett. b) e c) non si applicano i predetti valori limite. Per tutti la condizione richiesta è che provengano dal medesimo ambito territoriale ottimale oppure da altro ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati. Resta fermo, in ogni caso, che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, per le sue caratteristiche dimensionali e tecniche, deve avere capacità depurativa adeguata e deve garantire allo scarico finale il rispetto dei valori limite di emissione.
6. Per il trattamento dei rifiuti di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il gestore è tenuto ad effettuare una "comunicazione preventiva" alla Provincia territorialmente competente contenente le informazioni sulla capacità residua di trattamento dell'impianto, sulle modalità di immissione dei rifiuti e dei materiali nell'impianto delle acque reflue urbane, sui metodi di pretrattamento adottati, sulle caratteristiche e sulla quantità dei rifiuti da trattare. La Provincia può vietare il trattamento di alcune categorie di rifiuti o ridurne i quantitativi. Ai fini delle predette valutazioni, finalizzate, se del caso, a fissare

condizioni e prescrizioni sulle diverse operazioni svolte, le Province tengono conto delle indicazioni di cui al comma 3 lett. b).

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si precisa quanto segue:
  - a) I gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in esercizio, qualora in possesso dell'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi, ai sensi delle previgenti disposizioni regionali, si adeguano alla presente disciplina allo scadere dell'autorizzazione in essere; per le nuove autorizzazioni la stessa disciplina trova immediata applicazione.
  - b) I gestori, qualora in possesso dell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti liquidi, compresi i materiali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, non sono soggetti a nessun nuovo obbligo fino alla scadenza dell'autorizzazione. Successivamente a tale data si applicano le nuove disposizioni secondo le indicazioni procedurali dettate dalle Province.
  - c) I gestori degli impianti di trattamento rifiuti liquidi non in possesso dell'autorizzazione prevista dalla vigente normativa in materia di rifiuti, qualora intendano trattare i soli materiali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, sono tenuti a presentare la comunicazione di cui al comma 6 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva completa delle relative informazioni. Le Province ne verificano la coerenza secondo le nuove disposizioni e definiscono, se del caso, le prescrizioni e le limitazioni alle quali condizionare l'attività ovvero il divieto di trattamento di specifiche categorie di rifiuti.
8. In ogni caso l'attività di trattamento di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 può essere consentita quando la stessa non comprometta il riutilizzo delle acque reflue.
9. E' vietata l'immissione di rifiuti liquidi tramite mezzi mobili in altre parti della rete fognaria.

### **Art. 17**

#### **Disciplina degli scarichi delle acque reflue di dilavamento**

1. I titolari delle sottoriportate attività hanno l'obbligo di gestire le acque reflue di dilavamento, così come definite all'art. 2:
  - a) attività di cui *all'allegato VIII alla Parte seconda del Decreto*;
  - b) stazioni di distribuzione di carburante;

- c) depositi all'ingrosso di sostanze pericolose non ricomprese nelle attività di cui alla lett. a);
  - d) stabilimenti di lavorazione di oli minerali non ricompresi nelle attività di cui alla lett. a);
  - e) centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
  - f) depositi e impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lett. a).
2. Le acque reflue di dilavamento, come definite all'art. 2, comma 1, lett. e), provenienti dalle attività di cui al comma 1 sono considerate a tutti gli effetti acque reflue industriali e quindi sottoposte ad autorizzazione. In tale ambito ciascun titolare valuterà i quantitativi di acque reflue di dilavamento prodotti verificando se gli stessi sono limitati alle acque di prima pioggia o relativi ad una durata superiore nel corso dell'evento meteorico. Sempre in tale ambito, con riferimento al recapito finale, verranno definite le eventuali modalità di trattamento.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le superfici impermeabili scoperte delle attività di cui al comma 1, adibite esclusivamente a parcheggio o transito di veicoli.
4. I nuovi insediamenti di cui al comma 1 sono adeguati alle disposizioni del presente articolo fin dalla loro attivazione. I titolari degli insediamenti esistenti soggetti alle disposizioni del presente articolo, provvedono a presentare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, istanza di autorizzazione per lo scarico di acque reflue di dilavamento e gli impianti dovranno essere adeguati entro 18 mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione fermo restando specifiche prescrizioni temporali impartite con l'autorizzazione integrata ambientale.

## **Art. 18**

### **Disciplina degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie miste**

1. Per le reti fognarie miste le portate di supero da recapitare nei ricettori finali, in periodo di pioggia, sono definite sulla base delle esigenze idrauliche e ambientali del recettore, in accordo con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA).

2. Nella progettazione delle reti fognarie miste i parametri di riferimento, per quanto possibile, dovranno essere validati da studi specifici. In via generale le portate nere diluite devono essere commisurate a 3÷5 volte le portate nere medie; ne consegue che nell'impianto di trattamento saranno convogliate portate di pioggia pari a 2÷4 volte le portate nere medie.
3. Al fine di evitare lo sfioro degli scolmatori delle reti unitarie in condizioni di tempo secco, il valore della portata di sfioro dovrà comunque essere maggiore almeno del 30% della portata massima.
4. Le portate di soglia devono essere definite avendo a riferimento i seguenti coefficienti:
  - a) maggiore o uguale a 3 per gli scaricatori/scolmatori posizionati lungo la rete fognaria;
  - b) compreso nell'intervallo 2÷4 per gli scaricatori ubicati in testa agli impianti di trattamento.
5. La gestione degli scaricatori di piena è a carico dell'Autorità di ATI o suo delegato che dovrà provvedere entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, ad inviare alla Provincia un elenco con relativo posizionamento cartografico degli scaricatori di piena esistenti; per ogni scaricatore dovranno essere indicate le condizioni di funzionamento e gestionali. Per i nuovi scaricatori di piena installati dovrà essere inviata una comunicazione alla Provincia allegando le informazioni di cui sopra. Agli scarichi occasionali, in caso di pioggia, in corpo idrico superficiale non si applicano i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 allegata alla presente direttiva.
6. Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, gli agglomerati con popolazione superiore a 10.000 AE forniti da reti fognarie unitarie, devono essere dotati di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia derivanti dagli scaricatori di piena. La progettazione, realizzazione e gestione verranno definite in opportuni accordi tra Regione, Province, ATI e Comuni. I sistemi progettati dovranno avere a riferimento il contenimento delle acque di prima pioggia attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro successivo svuotamento nell'ambito delle 48/72 ore successive all'ultimo evento piovoso con l'invio delle acque all'impianto di trattamento.

7. Gli scarichi degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie miste possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, quando sia accertata la non disponibilità di altri corpi recettori. I nuovi scarichi sul suolo degli scaricatori di piena sottesi ad aree a prevalente destinazione commerciale/industriale connessi ad agglomerati di qualunque consistenza, sono di norma vietati. Lo scarico sul suolo è subordinato all'adozione delle misure per la gestione delle acque di prima pioggia anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Agli scarichi sul suolo di cui al presente comma non si applicano i valori limite di emissione previsti alla Tabella 6 allegata alla presente direttiva.

### **Art. 19**

#### **Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e da altre condotte separate**

1. Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate a servizio di agglomerati >2.000 AE, il Comune dovrà provvedere, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, ad inviare alla Provincia un elenco degli stessi, indicando per ogni scarico le caratteristiche tecnico-costruttive della rete fognaria, comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, la delimitazione, la superficie e le caratteristiche del bacino scolante afferente alla fognatura stessa nonché l'ubicazione dello scarico, da esprimersi di norma anche come coordinate geografiche. A tali scarichi non si applicano i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 allegata alla presente direttiva.
2. Qualora i dispositivi per le acque di prima pioggia prevedano il convogliamento delle stesse nella "rete nera", il Comune dovrà richiedere il relativo parere all'Autorità di ATI.
3. Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, gli agglomerati con popolazione superiore a 10.000 AE forniti da reti fognarie separate, devono essere dotati di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia. La progettazione, realizzazione e gestione verranno definite in opportuni accordi tra Regione, Province, ATI e Comuni. I sistemi progettati dovranno avere a riferimento il contenimento delle acque di prima pioggia attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro successivo svuotamento nell'ambito delle 48/72 ore successive all'ultimo evento piovoso con l'invio delle acque all'impianto di trattamento.

4. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da “altre condotte separate” così come definite all’art. 2, comma 1, lett. k), vengono disciplinate esclusivamente per le nuove infrastrutture nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. La Valutazione di Impatto Ambientale potrà contenere le prescrizioni specifiche, da parte dell’Autorità competente in materia di scarichi, per l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento, compresa la eventuale necessità di gestione delle acque di prima pioggia, tenendo a riferimento quanto previsto nel Piano di Tutela delle Acque al fine del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati dall’immissione.

### **Art. 20**

#### **Scarichi di emergenza e fermo impianto**

1. I punti di scarico a servizio di stazioni di sollevamento di acque reflue urbane che si attivano solo in casi eccezionali dovuti alla rottura di tutte le pompe, comprese quelle di riserva di analoga portata che dovranno essere sempre presenti, o di altri eventi non prevedibili, non devono essere autorizzati. In tal caso il gestore è però obbligato a comunicare tempestivamente alla Provincia e all’ARPA l’eventuale attivazione dello scarico.
2. Nei casi in cui gli impianti di depurazione di acque reflue urbane e di acque reflue industriali abbiano degli arresti temporanei di trattamento per effettuare manutenzioni straordinarie, il gestore ha l’obbligo di comunicare, anticipatamente qualora possibile, tale evento all’ Autorità competente e all’ARPA. Le manutenzioni ordinarie che prevedono il fermo impianto, dovranno essere sempre comunicate alla Provincia e all’ARPA, al fine della eventuale adozione di misure di attenuazione. I tempi tecnici dell’arresto dovranno essere quelli strettamente necessari all’effettuazione delle suddette operazioni e comunque minimizzati il più possibile. Nel periodo di interruzione della funzionalità di tali impianti non può essere introdotto nel processo di depurazione alcun tipo di rifiuto compresi quelli di cui all’art. 16.
3. Ai casi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano i valori limite di emissione di cui alle Tabelle allegate alla presente direttiva.

**Art. 21****Scarichi di acque di raffreddamento**

1. Le acque di raffreddamento, come definite all'art. 2, comma 1, lett. ee), ai fini della loro classificazione sono da ritenersi comprese nella definizione di "acque reflue industriali" in quanto diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento e pertanto il loro scarico deve essere sempre autorizzato.
2. E' fatto obbligo di riciclo delle acque utilizzate esclusivamente a scopo di raffreddamento ed è ammesso un reintegro massimo del 20% al netto della frazione evaporata, a meno di impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili da dimostrare mediante perizia tecnica.
3. La scelta del recettore idoneo per lo scarico delle acque di raffreddamento dovrà essere effettuata dal titolare dello scarico congiuntamente all'Autorità di ATI ed alla Provincia.
4. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali che contengono le sostanze di cui alla Tabella 5 allegata alla presente direttiva prima del loro trattamento per adeguarli ai limiti previsti dalla presente direttiva.
5. L'immissione di tali acque nella rete fognaria di raccolta degli altri scarichi è ammessa di norma a valle del pozzetto di campionamento previsto per il controllo dei medesimi.
6. In sede di autorizzazione l'Autorità competente, fissa le prescrizioni per prevenire la possibilità di diluizione suddetta; a tal fine quando non sia possibile adottare soluzioni tecniche alternative, l'Autorità competente può richiedere che venga realizzata la separazione dello scarico delle acque di raffreddamento da quello terminale dello stabilimento. In questo ambito da parte dell'Autorità competente saranno favorite tutte le azioni finalizzate al riciclo e/o riuso di tali acque.
7. I nuovi insediamenti sono adeguati alle disposizioni del presente articolo fin dalla loro attivazione. Per i titolari degli insediamenti esistenti soggetti alle disposizioni del presente articolo, nell'atto autorizzativo allo scarico verranno definiti i tempi di adeguamento che non potranno essere superiori a 36 mesi dalla data del rinnovo.

**Art. 22****Approvazione progetti impianti di depurazione per acque reflue urbane**

1. Fatte salve le disposizioni in materia di impatto ambientale, l'Autorità di ATI provvede all'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane relativi al Servizio Idrico Integrato previa convocazione di apposita conferenza di servizi a cui partecipano almeno i rappresentanti di Regione, Comune/i, Provincia, Gestore, ARPA, Azienda Sanitaria Locale.
2. L'approvazione dei progetti conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto nulla osta, pareri, assensi, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali compresa l'autorizzazione provvisoria allo scarico che decorre dal momento dell'attivazione dello stesso.
3. Nell'atto di approvazione dovranno essere indicate, tra l'altro, specifiche prescrizioni per la gestione della fase provvisoria prima della messa a regime dell'impianto.
4. Nel caso in cui l'impianto di depurazione tratti acque reflue provenienti da un territorio interprovinciale, il progetto viene approvato dalla Regione con le stesse modalità di cui al presente articolo.

**Art. 23****Utilizzo delle acque reflue domestiche a scopo irriguo presso lo stesso impianto che le ha prodotte**

1. Il riutilizzo delle acque reflue domestiche a scopo irriguo, nel sito di produzione, è consentito alle seguenti condizioni:
  - a) siano state preventivamente sottoposte ad un trattamento appropriato tale da garantire il rispetto dei valori limite previsti dalla tabella 6 allegata alla presente direttiva per lo scarico sul suolo;
  - b) siano riutilizzate esclusivamente sui terreni di proprietà del titolare dello scarico;
  - c) non siano utilizzate su colture da consumarsi crude o dopo trattamento fisico o chimico, pascoli di bestiame, spazi pubblici o comunque aperti al pubblico.
2. L'autorizzazione, rilasciata dalla Provincia, dovrà riportare le modalità ed i tempi dello stoccaggio delle acque reflue già trattate, modalità da indicare nella richiesta di autorizzazione.

**Art. 24****Disposizioni specifiche relative ai Piani Stralcio**

1. E' fatto salvo quanto riportato nei piani stralcio del lago Trasimeno e del lago di Piediluco, redatti dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e in tutte le norme e le disposizioni specifiche in materia, laddove contenenti indicazioni più restrittive di quelle previste dalla presente direttiva.

**Art. 25****Autocontrolli degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane**

1. *I controlli di cui all'articolo 8 sono integrati dagli autocontrolli della conformità degli scarichi, eseguiti dai Gestori degli impianti stessi, seguendo le specifiche contenute nell'apposita convenzione per il controllo degli scarichi delle acque reflue urbane sottoscritta in data 2.05.2011 tra Arpa ed ATI.*

**Art. 26****Catasto integrato degli scarichi**

1. *E' istituito presso l'ARPA il "Catasto integrato degli scarichi".*
2. *Il Catasto integrato degli scarichi è operante in rete ed è gestito dall'ARPA.*
3. *L'archivio autorizzativo contiene le informazioni relative agli scarichi di:*
  - a) *acque reflue urbane;*
  - b) *acque reflue industriali;*
  - c) *acque reflue industriali assimilate alle domestiche;*
  - d) *acque reflue domestiche.*
4. *Le informazioni base previste nel Catasto sono le seguenti:*
  - *anagrafica del soggetto autorizzato e data di autorizzazione/rinnovo;*
  - *localizzazione georeferenziata dello scarico;*
  - *sistemi di trattamento esistenti;*
  - *natura ed entità dello scarico;*
  - *pareri e prescrizioni;*
  - *limiti di emissione autorizzati*
  - *punti di ispezione e campionamento georeferenziati;*
  - *sistemi di controllo e campionamento (portate, autocampionatori, ecc.);*
  - *controlli e sopralluoghi.*

5. *Il Catasto integrato degli scarichi si compone di sezioni principali ed ausiliarie:*

*I) Sezioni principali:*

- *Sezione anagrafica in cui sono riportate le informazioni anagrafiche del soggetto che richiede l'autorizzazione, e le informazioni di base riferibili all'autorizzazione;*
- *Sezione impianti in cui sono riportate le informazioni riguardanti i depuratori di acque reflue urbane, industriali e domestiche e i riferimenti alla sezione anagrafica;*
- *Sezione scarichi in cui sono riportate le informazioni riguardanti gli scarichi autorizzati di acque reflue urbane, industriali domestiche (queste ultime solo se di consistenza > a 50 AE) e assimilate, oltre ai riferimenti alla sezione anagrafica ed eventualmente alla sezione degli impianti.*

*II) Sezioni ausiliarie:*

- *Sezione qualità scarico in cui è contenuta la caratterizzazione qualitativa dello scarico così come riportata nella documentazione relativa all'autorizzazione;*
- *Sezione sostanze pericolose in cui vengono riportate in dettaglio le informazioni sulle sostanze pericolose così come riportate nella documentazione relativa all'autorizzazione;*
- *Sezione smaltimento fanghi in cui sono riportate le informazioni essenziali sullo smaltimento di eventuali fanghi di depurazione;*
- *Sezione rifiuti liquidi in cui sono riportate le informazioni essenziali sullo smaltimento di eventuali rifiuti liquidi.*

6. *Il Catasto integrato degli scarichi diviene lo strumento operativo per la gestione delle pratiche autorizzative di tutti i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni nell'ambito delle azioni a favore della semplificazione amministrativa, in un'ottica di riduzione significativa degli adempimenti amministrativi, della riduzione dei tempi e dell'innovazione tecnologica.*

7. *Il Catasto integrato degli scarichi è, altresì, lo strumento di informazione al cittadino sullo stato della pratica autorizzativa, secondo il principio della trasparenza cui devono ispirarsi tutte le Pubbliche Amministrazioni.*

8. *L'ARPA garantisce l'accessibilità al servizio telematico del Catasto integrato degli scarichi per tutti i soggetti istituzionali che lo utilizzano per i propri fini, nonché per i cittadini al fine di permettere la consultazione degli atti amministrativi di loro interesse.*

9. *I soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni sono tenuti all'utilizzo del Catasto integrato degli scarichi e provvedono al popolamento e continuo aggiornamento dello stesso per quanto attiene alle informazioni di propria competenza.*

### **Art. 27**

#### **Collaborazione tra Enti ed Amministrazioni**

1. I Comuni sono tenuti a fornire, a richiesta delle Province e dell'Autorità di ATI, la collaborazione necessaria, anche con la trasmissione di copia della documentazione in loro possesso relativa alle autorizzazioni rilasciate, per le finalità del catasto degli scarichi.
2. *L'ARPA garantisce l'accessibilità al servizio telematico del catasto integrato degli scarichi per tutti i soggetti istituzionali che lo utilizzano per i propri fini, nonché per i cittadini al fine di permettere la consultazione degli atti amministrativi di loro interesse.*
3. I contenuti dei moduli informatici di cui al comma 2, sono concordati tra le Province, le Autorità di ATI e l'ARPA Umbria.
4. Le Province e le Autorità di ATI dovranno predisporre i procedimenti autorizzativi di competenza coerentemente con i requisiti informativi del catasto degli scarichi.
5. Le Province provvedono al popolamento e continuo aggiornamento del catasto degli scarichi per quanto attiene alle informazioni di propria competenza.
6. Gli ATI provvedono al popolamento e continuo aggiornamento del catasto degli scarichi per quanto attiene alle informazioni di propria competenza.

### **Art. 28**

#### **Sanzioni**

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'art. 135 del Decreto legislativo è attribuita alle Province o alle Autorità d'Ambito nel caso di scarichi in pubblica fognatura.
2. *Nelle more dell'emanazione del Regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del Bilancio dell'Ente che irroga la sanzione per essere riassegnati alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, ai sensi della D.G.R. n. 1205*

*del 12.07.2006 concernente: "Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 135 del D. Lgs. 152/06".*

3. Annualmente, ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo riservate alla Giunta Regionale, gli Enti competenti procederanno ad inviare alla Regione Umbria l'elenco delle ordinanze ingiuntive adottate, anche nel caso in cui non sia stata introitata alcuna somma, e copia dei provvedimenti di archiviazione.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico si applicano le misure previste dall'art. 130 del Decreto legislativo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso decreto.

### **Art. 29**

#### **Norma transitoria**

1. Per gli impianti di depurazione inseriti nell'accordo di programma quadro per i quali durante la fase di adeguamento non vengano rispettati i valori limite previsti dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente direttiva, durante il periodo di adeguamento è fatto divieto di conferimento all'impianto di rifiuti liquidi, ad eccezione dei rifiuti di cui all'art. 16, comma 4, lett b) e c), ed è fatto divieto ai Gestori di concedere nuove deroghe per lo scarico in pubblica fognatura.
2. I termini di adeguamento ai valori limite di cui al Decreto legislativo per gli impianti esistenti ricompresi nella programmazione regionale e di ambito potranno essere oggetto di specifici accordi tra Autorità di Ambito e Provincia nel territorio di competenza.
3. Tutti gli scarichi di acque reflue urbane di cui sono titolari gli enti pubblici in funzione alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/99 e di cui sono titolari gli enti pubblici, si intendono autorizzati. Per gli stessi si dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione entro i termini che saranno stabiliti dal Regolamento Regionale in materia di scarichi delle acque reflue.

### **Art. 30**

#### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva si applica il Decreto legislativo.
2. Le prescrizioni relative agli impianti di depurazione civile ed agli scarichi di acque reflue industriali di cui alla presente direttiva si intendono automaticamente integrate nelle

autorizzazioni già rilasciate, fermo restando i tempi di adeguamento previsti dalla presente direttiva.

3. Le disposizioni contenute nella presente direttiva entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.



# TABELLE

**Tabella 1 – Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane.**

Potenzialità impianto in A.E. (6)	2.000 - 10.000		>10.000	
	Concentrazione	%di riduzione	Concentrazione	%di riduzione
Parametri (media giornaliera) (1)				
BOD5 (senza nitrificazione) mg/L (2)	< 25	70-90 (5)	< 25	80
COD mg/L (3)	< 125	75	< 125	75
Solidi Sospesi mg/L (4)	< 35 (5)	90(5)	< 35	90

- (1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L
- (2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20°C ± 1°C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione.
- (3) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio.
- (4) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 µm ed essiccazione a 105°C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105°C e calcolo del peso.
- (5) La percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.
- (6) Gli stessi limiti di emissione valgono anche per impianti di dimensione inferiore a 2.000 AE a servizio di agglomerati di consistenza > 2.000 AE.

**Tabella 2 – Limiti di emissione per gli impianti, di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.**

Parametri (media annua)	Potenzialità impianto in A.E. (4)			
	10.000 - 100.000		> 100.000	
	Concentrazione	%di riduzione	Concentrazione	%di riduzione

Fosforo totale (P mg/L) (1)	< 2	80	< 1	80
Azoto totale (N mg/L) (2) (3)	< 15	70-80	< 10	70-80

- (1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
- (2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kieldahl (N. organico+NH<sub>3</sub>) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
- (3) In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purché si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non può superare i 20 mg/L per ogni campione in cui la temperatura dell'effluente sia pari o superiore a 12 °C. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato ad un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali.
- (4) Gli stessi limiti di emissione valgono anche per impianti di dimensione inferiore a 10.000 AE a servizio di agglomerati di consistenza > 10.000 AE.

**Tabella 3 – Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.**

N.	Parametri	Unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	Colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	< 80	< 200
7	BOD5 come O <sub>2</sub> (2)	mg/L	< 40	< 250
8	COD (come O <sub>2</sub> ) (2)	mg/L	< 160	< 500
9	Alluminio	mg/L	< 1	< 2,0
10	Arsenico	mg/L	< 0,5	< 0,5
11	Bario	mg/L	< 20	-
12	Boro	mg/L	< 2	< 4
13	Cadmio	mg/L	< 0,02	< 0,02
14	Cromo totale	mg/L	< 2	< 4
15	Cromo VI	mg/L	< 0,2	< 0,20
16	Ferro	mg/L	< 2	< 4
17	Manganese	mg/L	< 2	< 4

18	Mercurio	mg/L	< 0,005	< 0,005
19	Nichel	mg/L	< 2	< 4
20	Piombo	mg/L	< 0,2	< 0,3
21	Rame	mg/L	< 0,1	< 0,4
22	Selenio	mg/L	< 0,03	< 0,03
23	Stagno	mg/L	< 10	
24	Zinco	mg/L	< 0,5	< 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	< 0,5	< 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	< 0,2	< 0,3
27	Solfuri (come H <sub>2</sub> S)	mg/L	< 1	< 2
28	Solfiti (come SO <sub>3</sub> )	mg/L	< 1	< 2
29	Solfati (come SO <sub>4</sub> )	mg/L	< 1000	< 1000
30	Cloruri	mg/L	< 1200	< 1200
31	Fluoruri	mg/L	< 6	< 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	< 10	< 10
33	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> ) (2)	mg/L	< 15	< 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	< 0,6	< 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	< 20	< 30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	< 20	< 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	< 5	< 10
38	Fenoli	mg/L	< 0,5	< 1
39	Aldeidi	mg/L	< 1	< 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	< 0,2	< 0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	< 0,1	< 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	< 2	< 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	< 0,10	< 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (4)	mg/L	< 0,05	< 0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	< 0,01	< 0,01
46	- dieldrin	mg/L	< 0,01	< 0,01
47	- endrin	mg/L	< 0,002	< 0,002
48	- isodrin	mg/L	< 0,002	< 0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	< 1	< 2

50	Escherichia coli (3)	UFC/ 100 mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta (4)		il campione non è accettabile quando dopo 24 h il n. degli organismi immobili è > del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 h il n. degli organismi immobili è > dell'80% del totale

(\*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della successiva tabella 5 relativa a sostanze pericolose.

- (1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale.
- (2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.
- (2)-bis Per gli scarichi di acque reflue urbane di impianti con potenzialità >10.000 AE e per gli scarichi di acque reflue industriali con un carico superiore a 5.000 AE o 500 mc/giorno, recapitanti nei bacini idrografici sui quali adottare specifici valori limite di azoto e fosforo, individuati dalla Tavola 15 "Bacini idrografici soggetti a specifici valori limiti di azoto e fosforo", allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.423, i valori limite sono i seguenti:

rif.to N. tabella	Parametro	Unità di misura	Scarico in acque superficiali
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	< 5
33, 34, 35	Azoto Totale (come N)	mg/L	< 18 (**)

(\*\*) **non** devono comunque essere superati i singoli valori limite di Azoto ammoniacale, Azoto nitroso e Azoto nitrico di cui ai numeri 33, 34 e 35 della Tabella. **[vedi nota in calce]**  
Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kieldahl (N.organico+NH<sub>3</sub>) + azoto nitrico + azoto nitroso.

In sede di autorizzazione allo scarico l'autorità competente fisserà i valori limite previsti dalla Tabella 3 nota 2 bis tenendo conto dei carichi complessivi scaricati e dell'obiettivo/stato di qualità ambientale del corpo idrico recettore e dei corpi idrici ad esso collegati.

- (3) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla

-----  
**N.R.: così come modificata con D.G.R. 28 maggio 2011, n. 610**

situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL.

- (4) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

**Tabella 4 – Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi**  
(\*\*)

<i>Settore produttivo</i>	<i>Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)</i>	<i>media mensile</i>	<i>media giorno (*)</i>
<b>Cadmio</b>			
Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico			
Fabbricazione dei composti del cadmio	g/kg (g di Cd scaricato per Kg di Cd trattato)	0,5	
Produzione di pigmenti	g/kg (g di Cd scaricato per Kg di Cd trattato)	0,3	
Fabbricazione di stabilizzanti	g/kg al (g di Cd scaricato per Kg di Cd trattato)	0,5	
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	g/kg al (g di Cd scaricato per Kg di Cd trattato)	1,5	
Galvanostegia	g/kg al (g di Cd scaricato per Kg di Cd trattato)	0,3	
<b>Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)</b>			
Salamoia riciclata - da applicare all'Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	0,5	
Salamoia riciclata - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	1	
Salamoia a perdere - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale.	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	5	
<b>Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)</b>			

Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per la produzione di cloruro di vinile	g/t capacità di produzione di CVM	0,1	
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per altre produzioni	g/kg mercurio trattato	5	
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM	g/kg al mese mercurio trattato	0,7	
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio	g/kg al mese mercurio trattato	0,05	
Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg	g/kg al mese mercurio trattato	0,03	
Industrie dei metalli non ferrosi			
- Stabilimenti di recupero del mercurio (1)			
- Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi (1)			
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio			
Esaclorocicloesano (HCH)			
Produzione HCH	g HCH/t HCH prodotto	2	
Estrazione lindano	g HCH/t HCH trattato	4	
Produzione ed estrazione lindano	g HCH/t HCH prodotto	5	
DDT			
Produzione DDT compresa La formulazione sul posto di DDT	g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate - valore mensile	4	8
Pentaclorofenolo (PCP)			
Produzione del PCP Na idrolisi dell'esaclorobenzene	g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione	25	50
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin			
Produzione e formulazione di: Aldrin e/o dieldrin e/o endrin e/o isodrin	g/t capacità di produzione o capacità di utilizzazione	3	15
Produzione e trattamento di HCB	g HCB/t di capacità di produzione di HCB	10	
Esaclorobenzene (HCB)			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl <sub>4</sub> ) mediante perclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl <sub>4</sub>	1,5	
Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene con altri procedimenti(1)			

Esaclorobutadiene			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl <sub>4</sub> ) mediante perclorurazione	g HCBD/t di capacità di produzione totale di PER + CCl <sub>4</sub>	1,5	
Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene mediante altri procedimenti (1)			
Cloroformio			
Produzione clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo e metano	g CHCl <sub>3</sub> /t di capacità di produzione di clorometani	10	
Produzione clorometani mediante clorurazione del metano	g CHCl <sub>3</sub> /t di capacità di produzione di clorometani	7,5	
Tetracloruro di carbonio			
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione - procedimento con lavaggio	g CCl <sub>4</sub> /t di capacità di produzione totale di CCl <sub>4</sub> e di percloroetilene	30	40
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione - procedimento senza lavaggio	g CCl <sub>4</sub> /t di capacità di produzione totale di CCl <sub>4</sub> e di percloroetilene	2,5	5
Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo) (1)			
Produzione di clorofluorocarburi (1)			
1,2 dicloroetano (EDC)			
Unicamente produzione 1,2 dicloroetano	g/t	2,5	5
Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore	g/t	5	10
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) (2)			
Trasformazione di 1,2 dicloroetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile	g/t	2,5	5
Tricloroetilene			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) (2)	g/t	2,5	5
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli (2)	g/t		
Triclorobenzene (TCB)			

Produzione di TCB per disidrocloreazione e/o trasformazione di TCB	g/t	10	
Produzione e trasformazione di clorobenzene mediante clorazione (2)	g/t	0,5	
Percloroetilene (PER)			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	g/t	2,5	5
Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER) (2)	g/t	2,5	20
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli (2)			
Produzione di clorofluorocarbonio (1)			

**Note**

(\*) Qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si consideri come valore della media giornaliera il doppio di quella mensile.

(\*\*) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato nello schema seguente, le autorità competenti all'autorizzazione possono evitare il procedimento autorizzativo. In tal caso valgono solo i limiti di tabella 3.

<i>Sostanza pericolosa</i>	<i>Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata</i>
Cadmio	10 Kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di tabella 4, quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia superi 1,5 m <sup>3</sup> )
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	E' sempre richiesto il rispetto della tabella 4.
Mercurio (settore diverso dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	7,5 Kg/anno di Hg
Esaclorocicloesano (HCH)	3 Kg/anno di HCH
DDT	1 Kg/anno di DDT
Pentaclorofenolo (PCP)	3 Kg/anno di PCP
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin	E' sempre richiesto il rispetto della tabella 4.
Esaclorobenzene (HCB)	1 Kg/anno di HCB
Esaclorobutadiene (HCBB)	1 Kg/anno di HCBB
Cloroformio	30 Kg/anno di CHCL <sub>3</sub>
Tetracloruro di carbonio (TETRA)	30 Kg/anno di TETRA
1,2 dicloroetano (EDC)	30 Kg/anno di EDC

Tricloroetilene (TRI)	30 Kg/anno di TRI
Triclorobenzene (TCB)	E' sempre richiesto il rispetto della tabella 4.
Percloroetilene (PER)	30 Kg/anno di PER

- (1) Per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto, devono essere rispettati, solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza.
- (2) Per questi cicli produttivi non vengono indicati i limiti di massa per unità di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

	Media giorno mg/L	Media mese mg/L
1,2 dicloroetano (EDC) Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che producono, trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso stabilimento	0,2	0,1
Tricloroetilene (TRI) Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)	0,5	1
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli	0,2	0,2
Triclorobenzene (TCB) Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione	0,1	0,05
Percloroetilene (PER) Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (Procedimenti TRI-PER)	1	0,5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli	0,2	0,1

Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella tabella 4 deve essere prevista una procedura di controllo che prevede:

- il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 h e la misurazione della concentrazione della sostanza in esame;
- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo.

La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o di materia prima.

**Tabella 5 – Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in tabella 6 per lo scarico sul suolo**

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame

9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforiti
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del D. Lgs. 03.02.1997, n. 52 e s.m.i.

- (1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m<sup>3</sup>, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 la regione nell'ambito del piano di tutela, può ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
- (2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalla regione, l'ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.

**Tab. 5/A: Sostanze dell'elenco di priorità di cui alla Tab.1/A dell'Allegato 1 alla Parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**

N	NUMERO CAS	(1)	SOSTANZA
1	15972-60-8	P	Alaclor
2	85535-84-8	PP	Alcani, C10-C13, cloro
3	309-00-2	E	Antiparassitari ciclodiene
	60-57-1		Aldrin
	72-20-8		Dieldrin
	465-73-6		Endrin
	120-12-7		Isodrin
4	120-12-7	PP	Antracene
5	1912-24-9	P	Atrazina
6	71-43-2	P	Benzene
7	7440-43-9	PP	Cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza)
8	470-90-6	P	Clorfenvinfos
9	2921-88-2	P	Clorpirifos (Clorpirifos etile)
10		E	DDT totale
	50-29-3	E	p,p'-DDT
11	107-06-2	P	1,2-Dicloroetano
12	75-09-2	P	Diclorometano
13	117-81-7	P	Di(2-etilesilftalato)
14	32534-81-9	PP	Difeniletere bromato (sommatoria congeneri 28, 47, 99,100, 153 e 154)
15	330-54-1	P	Diuron

N	NUMERO CAS	(1)	SOSTANZA
16	115-29-7	PP	Endosulfan
17	118-74-1	PP	Esaclorobenzene
18	87-68-3	PP	Esaclorobutadiene
19	608-73-1	PP	Esaclorocicloesano
20	206-44-0	P	Fluorantene
21		PP	Idrocarburi policiclici aromatici
	50-32-8	PP	Benzo(a)pirene
	205-99-2	PP	Benzo(b)fluorantene
	207-08-9	PP	Benzo(k)fluoranthene
	191-24-2	PP	Benzo(g,h,i)perylene
	193-39-5	PP	Indeno(1,2,3-cd)pyrene
22	34123-59-6	P	Isoproturon
23	7439-97-6	PP	Mercurio e composti
24	91-20-3	P	Naftalene
25	7440-02-0	P	Nichel e composti
26	84852-15-3	PP	4- Nonilfenolo
27	140-66-9	P	Ottilfenolo (4-(1,1',3,3'- tetrametilbutil-fenolo)
28	608-93-5	PP	Pentaclorobenzene
29	87-86-5	P	Pentaclorofenolo
30	7439-92-1	P	Piombo e composti
31	122-34-9	P	Simazina
32	56-23-5	E	Tetracloruro di carbonio
33	127-18-4	E	Tetracloroetilene
33	79-01-6	E	Tricloroetilene
34	36643-28-4	PP	Tributilstagno composti (Tributilstagno catione)
35	12002-48-1	P	Triclorobenzeni
36	67-66-3	P	Triclorometano
37	1582-09-8	P	Trifluralin

**Note alla Tabella 5/A**

(1) Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie individuate ai sensi della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/129 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E sono le sostanze incluse nell'elenco di priorità individuate dalle "direttive figlie" della Direttiva 76/464/CE.

**Tab. 5/B: Sostanze non appartenenti all'elenco di priorità di cui alla Tab.1/B dell'Allegato 1 alla Parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**

N	NUMERO CAS	SOSTANZA
1	7440-38-2	Arsenico
2	2642-71-9	Azinfos etile
3	86-50-0	Azinfos metile
4	25057-89-0	Bentazone
5	95-51-2	2-Cloroanilina
6	108-42-9	3-Cloroanilina
7	106-47-8	4-Cloroanilina
8	108-90-7	Clorobenzene
9	95-57-8	2-Clorofenolo
10	108-43-0	3-Clorofenolo
11	106-48-9	4-Clorofenolo
12	89-21-4	1-Cloro-2-nitrobenzene
13	88-73-3	1-Cloro-3-nitrobenzene

14	121-73-3	1-Cloro-4-nitrobenzene
15	-	Cloronitrotolueni
16	95-49-8	2-Clorotoluene
17	108-41-8	3-Clorotoluene
18	106-43-4	4-Clorotoluene
19	74440-47-3	Cromo totale
20	94-75-7	2,4 D
21	298-03-3	Demeton
22	95-76-1	3,4-Dicloroanilina
23	95-50-1	1,2 Diclorobenzene
24	541-73-1	1,3 Diclorobenzene
25	106-46-7	1,4 Diclorobenzene
26	120-83-2	2,4-Diclorofenolo
27	62-73-7	Diclorvos
28	60-51-5	Dimetoato
29	76-44-8	Eptaclor
30	122-14-5	Fenitrotion
31	55-38-9	Fention
32	330-55-2	Linuron
33	121-75-5	Malation
34	94-74-6	MCPA
35	93-65-2	Mecoprop
36	10265-92-6	Metamidofos
37	7786-34-7	Mevinfos
38	1113-02-6	Ometoato
39	301-12-2	Ossidemeton-metile
40	56-38-2	Paration etile
41	298-00-0	Paration metile
42	93-76-5	2,4,5 T
43	108-88-3	Toluene
44	71-55-6	1,1,1 Tricloroetano
45	95-95-4	2,4,5-Triclorofenolo
46	120-83-2	2,4,6-Triclorofenolo
47	5915-41-3	Terbutilazina (incluso metabolita)
48	-	Composti del Trifenilstagno
49	1330-20-7	Xileni
50		Pesticidi singoli
51		Pesticidi totali

**Tabella 6 – Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo**

N.	Parametro	unità di misura	(il valore della concentrazione deve essere < a quello indicato)
1	PH		6-8
2	SAR		10
3	Materiali grossolani	-	assenti
4	Solidi sospesi totali	mg/L	25

5	BOD5	mg O <sub>2</sub> /L	20
6	COD	mg O <sub>2</sub> /L	100
7	Azoto totale	mg N/L	15
8	Fosforo totale	mg P/L	2
9	Tensioattivi totali	mg/L	0,5
10	Alluminio	mg/L	1
11	Berillio	mg/L	0,1
12	Arsenico	mg/L	0,05
13	Bario	mg/L	10
14	Boro	mg/L	0,5
15	Cromo totale	mg/L	1
16	Ferro	mg/L	2
17	Manganese	mg/L	0,2
18	Nichel	mg/L	0,2
19	Piombo	mg/L	0,1
20	Rame	mg/L	0,1
21	Selenio	mg/L	0,002
22	Stagno	mg/L	3
23	Vanadio	mg/L	0,1
24	Zinco	mg/L	0,5
25	Solfuri	mg H <sub>2</sub> S/L	0,5
26	Solfiti	mg SO <sub>3</sub> /L	0,5
27	Solfati	mg SO <sub>4</sub> /L	500
28	Cloro attivo	mg/L	0,2
29	Cloruri	mg Cl/L	200
30	Fluoruri	mg F/L	1
31	Fenoli totali	mg/L	0,1
32	Aldeidi totali	mg/L	0,5
33	Solventi organici aromatici totali	mg/L	0,01
34	Solventi organici azotati totali	mg/L	0,01
35	Saggio di tossicità su Daphnia magna	LC50 24h	il campione non è accettabile quando dopo 24 h il n degli organismi immobili è > del 50% del totale
36	Escherichia coli (1)	UFC/100 mL	

(1) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/ 100 mL.

**Tabella 7 - Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche**

	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>note</b>
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili	a), b)
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	
3	Attività ricreativa	b)
4	Attività turistica non ricettiva	b)
5	Attività sportiva	b)
6	Attività culturale	
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare	
8	Attività informatica	
9	Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m <sup>3</sup> al momento di massima attività	
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno	a)
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio	
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.	
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio	
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enotechebottiglierie con somministrazione	
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria	c)
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	
17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).	
18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona	b)
19	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali.	b)
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona	
21	Palestre	b)
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo	d)

	e ortofrutticolo, inclusa la produzione di altre bevande fermentate e non distillate, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m <sup>3</sup> /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.	
23	Ambulatori medici, studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca	c)
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.	c)
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.	
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	
27	Agenzie di viaggio	
28	Call center	
29	Attività di intermediazione assicurativa	
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria	
31	Riparazione di beni di consumo	
32	Ottici	
33	Studi audio video registrazioni	
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.	
35	Liuteria.	
36	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicapri, equini con peso medio vivo non superiore alle 2 t	e)
37	Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento	e)

**Note:**

Il rispetto delle sottostanti prescrizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:

- a) senza lo scarico di sostanze solventi;
- b) prescrizione che lo scarico di svuotamento della piscina avvenga almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione o previa verifica del cloro libero attivo che dovrà essere < 0,2 mg/L ;
- c) reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue – sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti prodotti analizzati, ecc.) smaltiti non come acque reflue;
- d) deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta;
- e) in caso di scarico in corpi idrici superficiali predisposizione, quando previsto dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitarie.

L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi a meno di presenza di impianti di trattamento che utilizzano separatamente acidi e basi per i quali ai fini della assimilabilità occorre dimostrare per il valore di pH il rispetto dei seguenti valori limite: pH 5,5-9,5.

Relativamente alle attività di cui al punto 13 della tabella per grandi aree di parcheggio si intendono quelle con oltre 50 posti auto (art.11 L.R. 17/2008).

Relativamente alle attività di cui al punto 19 della tabella, ed alle altre attività in cui vi è la presenza di piscine, sono comunemente escluse dall'assimilazione le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.

**Tabella 8 – Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati < a 2.000 AE**

Abitanti Equivalenti	Impianti nuovi	Impianti esistenti	
		<i>Fino al 31.12.2015</i>	<i>Dopo il 31.12.2015</i>
≤ 49	Trattamenti tabella 12	Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff	Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff
50-199	filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione	Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff	Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff
200-999	filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione	Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff	filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione
1000-1999	filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione	Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff	filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione

**Tabella 9 – Valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali e sul suolo degli agglomerati con popolazione < a 2.000 AE**

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI			
Valori limite di emissione: (*)			
Dimensione Agglomerato	Impianti nuovi	Impianti esistenti	
		Fino al 31.12.2015	Dopo il 31.12.2015
<b>AE ≤ 49</b>	Nessun valore limite	Nessun valore limite	Nessun valore limite
<b>AE 50-199</b>	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O <sub>2</sub> ): ≤ 40 mg/l COD (come O <sub>2</sub> ): ≤ 160 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l	Nessun valore limite	Nessun valore limite
<b>AE 200-999</b>	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O <sub>2</sub> ): ≤ 40 mg/l COD (come O <sub>2</sub> ): ≤ 160 mg/l Azoto ammon.le: ≤ 25 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O <sub>2</sub> ): ≤ 40 mg/l COD (come O <sub>2</sub> ): ≤ 160 mg/l <i>(nel caso in cui l'impianto sia costituito dalla sola fossa Imhoff nessun valore limite)</i>	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O <sub>2</sub> ): ≤ 40 mg/l COD (come O <sub>2</sub> ): ≤ 160 mg/l
<b>AE 1000-1999 (*)</b>	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O <sub>2</sub> ): ≤ 40 mg/l COD (come O <sub>2</sub> ): ≤ 160 mg/l Azoto ammon.le: ≤ 25 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O <sub>2</sub> ): ≤ 40 mg/l COD (come O <sub>2</sub> ): ≤ 160 mg/l <i>(nel caso in cui l'impianto sia costituito dalla sola fossa Imhoff nessun valore limite)</i>	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O <sub>2</sub> ): ≤ 40 mg/l COD (come O <sub>2</sub> ): ≤ 160 mg/l Azoto ammon.le: ≤ 25 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l

SCARICHI SUL SUOLO			
<p>La distanza dal più vicino corpo idrico superficiale oltre la quale è permesso lo scarico sul suolo di acque reflue urbane non deve essere inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 metri, nel caso di scarichi con una portata giornaliera inferiore a 200 mc;</li> <li>- 1.000 metri, nel caso di scarichi con una portata giornaliera uguale o superiore a 200 mc.</li> </ul> <p>Lo scarico sul suolo non è comunque ammesso con portate giornaliere medie superiori a 400 mc.</p>			
<b>Valori limite di emissione: (*)</b>			
Cons.z a agglo m.to	Impianti nuovi	Impianti esistenti	
		Fino al 31.12.2015	Dopo il 31.12.2015
<b>AE ≤ 49</b>	Nessun valore limite	Nessun valore limite	Nessun valore limite
<b>AE 50-199</b>	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O <sub>2</sub> ): ≤ 40 mg/l COD (come O <sub>2</sub> ): ≤ 160 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l	Nessun valore limite	Nessun valore limite
<b>AE 200- 999</b>	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O <sub>2</sub> ): ≤ 40 mg/l COD (come O <sub>2</sub> ): ≤ 160 mg/l Azoto ammon.le: ≤ 25 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O <sub>2</sub> ): ≤ 40 mg/l COD (come O <sub>2</sub> ): ≤ 160 mg/l <i>(nel caso in cui l'impianto sia costituito dalla sola fossa Imhoff nessun valore limite)</i>	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O <sub>2</sub> ): ≤ 40 mg/l COD (come O <sub>2</sub> ): ≤ 160 mg/l
<b>AE 1000- 1999</b>	Tabella 6 della Direttiva	Tabella 6 della Direttiva	Tabella 6 della Direttiva

(\*) Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 della Direttiva tecnica regionale per le emissioni in acque superficiali.

**Tabella 10 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche**

	<b>Parametro/sostanza</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore limite di emissione</b>
1	Portata	mc/giorno	≤15
2	pH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1 : 40
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 700
7	BOD5 (come ossigeno)	mg/l	≤ 300
8	COD (come ossigeno)	mg/l	≤700
9	Rapporto COD / BOD5		≤ 2,2
10	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤ 30
11	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	≤ 50
12	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤ 30
14	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤ 40
15	Tensioattivi	mg/l	≤20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 della Direttiva tecnica regionale per le emissioni in acque superficiali.

**Tabella 11 – Definizione e caratterizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria**

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note														
<p><b>1</b></p> <p><b>DEGRASSATORE</b></p>	<p>Rimuove gli ammassi di materiale galleggiante prodotti dalla combinazione oli/grassi/detersivi;</p> <p>Vasca di calma dotata di 2 setti semisommersi (o manufatti a T) che realizza tre scomparti con funzioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Smorzare la turbolenza del flusso (I camera);</li> <li>- Separare oli e grassi (II camera);</li> <li>- Deflusso dell'acqua degrassata (III camera)</li> </ul>	<p>Tempo di residenza idraulico (tempo di detenzione): tempo idoneo a consentire la separazione delle sostanze più leggere, da valutarsi sulla portata media e di punta</p> <p>– Valori consigliati nella maggior parte dei casi: <i>15 minuti sulla portata media che non deve scendere a 3 minuti sulla portata di punta;</i></p> <p><u>Volume utile</u> (capacità della camera dei grassi): valori di riferimento possono essere considerati quelli previsti dalle norme DIN 4040 (40 l per l/s di portata di punta);</p> <p><u>Volume del degrassatore:</u> orientativamente in relazione agli AE si ritengono efficaci i seguenti valori:</p> <table border="1" data-bbox="829 499 1056 1059"> <thead> <tr> <th>n. AE</th> <th>volume (litri)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>20 / 30</td> <td>1.700</td> </tr> <tr> <td>35 / 45</td> <td>2.500</td> </tr> </tbody> </table>	n. AE	volume (litri)	5	250	7	350	10	550	15	1.000	20 / 30	1.700	35 / 45	2.500	<p>L'efficienza del degrassatore è legata alla esecuzione con regolarità delle <u>normali operazioni di manutenzione</u>: rimozione periodica del materiale galleggiante e di quello depositato nel fondo</p>
n. AE	volume (litri)																
5	250																
7	350																
10	550																
15	1.000																
20 / 30	1.700																
35 / 45	2.500																



Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note
<p style="text-align: center;"><b>4</b> <b>FILTRO BATTERICO</b> <b>ANAEROBICO</b></p>	<p>Sistema di trattamento da utilizzarsi di norma a valle della fossa Imhoff, costituito da una vasca impermeabile idonea a contenere la massa filtrante (sostenuta da una adeguata griglia forata di materiale resistente alla corrosione posta a 20 cm dal fondo), costituita da ghiaia di adeguata granulometria o da elementi in plastica ad elevata superficie di contatto.</p> <p>Il liquame in uscita dalla fossa Imhoff attraversa il filtro mediante un tubo del diametro di 30 cm che lo convoglia nella parte inferiore della massa filtrante da dove risale lentamente fino allo sfioro: in condizioni di anossia si sviluppa una flora batterica di tipo anaerobico che porta alla degradazione della sostanza organica.</p> <p>Con il tempo i fanghi prodotti si depositano nel fondo e negli interstizi del filtro inattivandolo; con periodicità almeno annuale occorre rimuovere la massa filtrante e provvedere al controlavaggio.</p>	<p>Volume della massa filtrante: a fronte di una altezza della massa filtrante di 1 m, il volume del filtro è proporzionato agli AE serviti in ragione di 1 m<sup>3</sup> per ogni AE.</p> <p>Al fine di garantire una buona efficienza è opportuno che l'altezza del filtro non sia inferiore a 90 cm e non superi 1,50 m; per i relativi calcoli la relazione da utilizzare è la seguente:  <math>S = N / h2</math>  N = numero AE; h = altezza del filtro (m)  S = superficie del filtro (m<sup>2</sup>)</p> <p><u>Granulometria della ghiaia:</u> la pezzatura sarà diversa (0,40 – 0,60 – 0,70 cm); quella più grossolana viene disposta a contatto della griglia.</p>	<p>La vasca dovrà essere dotata delle necessarie aperture per consentire la rimozione ed il lavaggio del filtro; Per filtri di grandi dimensioni particolare cura deve essere posta nella realizzazione del sistema di distribuzione del liquame al fine di garantire la massima uniformità di distribuzione.</p>

<p style="text-align: center;"><b>5</b> <b>FILTRO BATTERICO</b> <b>AEROBICO</b> <b>O FILTRO</b> <b>PERCOLATORE</b></p>	<p>Sistema di trattamento che consente di raggiungere una efficienza depurativa superiore al filtro anaerobico tale da conseguire il rispetto dei valori limite di legge per lo scarico in acque superficiali. Anche in questo caso il filtro è posto a valle di una fossa Imhoff adeguatamente dimensionata. Il filtro è costituito da ghiaia di pezzatura variabile (10/50 mm – 20/60 mm) o altro materiale sintetico ad elevata superficie di contatto sostenuto da una piastra forata in materiale anticorrosivo posizionata a 30 cm dal fondo. Nella parte superiore un'altra piastra forata consente una distribuzione uniforme del liquame; in questo caso il flusso del liquame avviene dall'alto in basso. Il film biologico che si forma consente la degradazione delle sostanze inquinanti; il liquame depurato defluisce dal fondo insieme a parte del fango. Per la sua separazione è necessario installare a valle un'altra fossa Imhoff di dimensioni minori o una vasca a 2/3 scomparti sifonati.</p>	<p>I criteri di dimensionamento sono analoghi a quelli del filtro batterico anaerobico. In questi non sono auspicabili altezze del filtro inferiori al metro per evitare eccessive velocità di percolazione. La formulazione utilizzata per il filtro anaerobico (<math>N = S/h</math>) in questi casi non è utilizzabile per altezze superiori ad 1,50 m in quanto le superfici risultano troppo ridotte.</p>	<p>Il sistema non richiede di norma apparecchiature (ad esclusione di una pompa in assenza di dislivello) e risulta di facile manutenzione. Anche per questi filtri occorre procedere ad operazioni di lavaggio periodiche. I prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica vanno espulsi attraverso tubazione fino ad altezza adeguata.</p>
--	---	--	--

Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note
<p align="center"><b>6</b> <b>IMPIANTO AD</b> <b>OSSIDAZIONE</b> <b>TOTALE</b> <b>(Areazione prolungata)</b></p>	<p>Trattasi di impianti che derivano dai classici impianti biologici a fanghi attivi. La depurazione avviene nella vasca di ossidazione con apporto prolungato ed intensivo di aria (diffusori); dato l'elevato tempo di detenzione del liquame si ha una bassa produzione di fango. La miscela acqua-fango passa alla vasca di decantazione per la chiarificazione finale del refluo depurato. I fanghi vengono continuamente riciclati nell'ossidazione dove subiscono la stabilizzazione; si rende necessario comunque la loro periodica estrazione per la successiva fase di smaltimento. Tale tipologia impiantistica è preferibile che trovi applicazione per il trattamento di scarichi di una certa consistenza almeno superiori a 300 AE, in modo da superare le problematiche legate all'inerzia idraulica, caratteristica degli scarichi di ridotte dimensioni.</p>	<p>I criteri ed i parametri dimensionali sono analoghi a quelli utilizzati per i fanghi attivi classici. Al riguardo si rimanda ai numerosi manuali disponibili in commercio.</p> <p>I livelli di efficienza a fronte di un corretto dimensionamento e di una buona gestione sono molto elevati e consentono il rispetto dei valori limite previsti per lo scarico in acque superficiali.</p>	<p>Tali sistemi si caratterizzano per elevati consumi energetici e la necessità di una manutenzione specializzata delle apparecchiature.</p> <p>In presenza di forti variazioni della portata in ingresso può essere necessario prevedere l'inserimento di una vasca di equalizzazione del carico in arrivo (es. vasca Imhoff).</p>

Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note
<p align="center"><b>7</b></p> <p align="center"><b>IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE</b></p>	<p>Si tratta di impianti alimentati con acque pre-trattate con una copertura superficiale vegetale costituita da macrofite acquatiche autoctone.</p> <p>Gli impianti si suddividono: impianti a flusso superficiale (SF) e impianti a flusso sommerso orizzontale (HF) o verticale (VF); le singole tipologie possono essere utilizzate singolarmente oppure in moduli collegati in serie o in parallelo in relazione alle necessità.</p> <p><u>Pretrattamenti</u>: nei liquami in ingresso devono essere rimossi il più possibili le sostanze particolate e le parti più grossolane per evitare intasamenti dei letti. Al riguardo si possono utilizzare fosse settiche a più scomparti o fosse tipo Imhoff.</p> <p><u>Substrato (medium)</u>: deve essere in base alle caratteristiche di porosità e conducibilità idraulica che influisce sul tempo di residenza; può essere utilizzata ghiaia non frantumata e sabbia lavata o altri materiali equivalenti.</p> <p><u>Vegetazione</u>: l'essenza più utilizzata è la cannuccia di palude (<i>Phragmites australis</i>) per il suo ruolo di "pompa di ossigeno" svolto dall'apparato radicale, molto importante nei flussi sommersi.</p> <p><u>Impermeabilizzazione del letto</u>: necessaria per evitare percolazione in falda. Per terreni con permeabilità <math>\geq 10^{-7}</math> m/s si deve procedere con impermeabilizzazione artificiale.</p>	<p>In assenza di dati reali indicativamente possono essere utilizzati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <u>Carico idraulico</u>: 200 l/d per AE ed un carico idrico orario massimo pari a 1/5 del carico giornaliero;</li> <li>◆ <u>Carico organico</u>: 40 g BOD5/d (dopo il pretrattamento).</li> </ul> <p>Nel caso di forti variazioni della portata in ingresso, soprattutto per il sistemi a flusso verticale, particolare attenzione va posta per i dati di portata massima oraria in termini di durata e frequenza delle punte di carico idraulico. In alcuni casi può essere necessario un bacino di equalizzazione.</p> <p>Tali impianti richiedono per loro natura un sufficiente adacquamento per garantire la sopravvivenza delle piante, l'attenzione va posta al bilancio idrico ed al clima.</p>	<p>Sistemi rivolti principalmente ad acque reflue domestiche o assimilate di insediamenti e nuclei di ridotta potenzialità (alcune decine di AE) ovvero più elevata in presenza di superfici disponibili.</p> <p>Si raggiungono buoni rendimenti depurativi per il BOD5 ed i solidi sospesi equiparabili ad un trattamento secondario.</p> <p>Contenere la presenza di insetti e sviluppo di odori/scelta del sito.</p>

Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note
<p align="center"><b>7.1</b> <b>IMPIANTO DI</b> <b>FITODEPURAZIONE</b> <b>A FLUSSO</b> <b>SUPERFICIALE</b> <b>(SF)(Surface Flow)</b></p>	<p>Sono costituiti da bacini o canali poco profondi, impermeabili (strato di argilla, calcestruzzo o manti impermeabili quale geomembrane ) con un substrato in cui radica la vegetazione e con delle strutture idrauliche per il controllo dei livelli al fine di mantenere l'area allagata e con flussi idrici all'interno.</p> <p>La superficie liquida si trova sopra il substrato.</p> <p>L'altezza del livello dell'acqua varia in relazione alle caratteristiche del refluo in ingresso, al livello di trattamento che si intende raggiungere ed al tipo di essenza impiegata.</p> <p>Vegetazione: macrofite radicate emergenti (es. <i>Phragmites australis</i>, <i>Thypha latifolia</i>, <i>Carex elata</i>, ecc) sommerse (es. <i>Potamogeton</i>, ecc) e natanti (es. <i>Nymphaea alba</i>, <i>Nuphar lutea</i>).</p>	<p>Rapporto tra gli specchi d'acqua e la superficie occupata dalla vegetazione: vengono consigliati valori compresi fra 0-30% (valori fra il 40/60% si richiedono per la rimozione dell'azoto).</p> <p><u>Superficie del letto</u>: per conseguire un soddisfacente risultato depurativo in termini di sostanza organica e solidi sospesi i dati di letteratura indicano valori &gt; 20 m<sup>2</sup> / AE.</p>	<p>Gli impianti SF essendo riconducibili ad un'area umida naturale hanno anche una valenza naturalistica ed ambientale.</p> <p>Gli impianti SF sono quelli che richiedono superficie più elevata.</p>

Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note
<p align="center"><b>7.2</b> <b>IMPIANTO DI</b> <b>FITODEPURAZIONE A</b> <b>FLUSSO SOMMERSO</b> <b>ORIZZONTALE</b> <b>(HF)</b></p>	<p>Sono costituiti da bacini impermeabili riempiti con substrato di materiale inerte di diversa granulometria (ad esempio: ghiaione lavato da 40/70 mm per uno spessore di 15-20 cm; ghiaietto lavato da 10/20 mm per 15 cm di spessore come supporto per le radici). Al di sopra si pone in genere un telo di "tessuto non tessuto" e 40-50 cm di una miscela di terreno e torba al 50% dove sono messe a dimora le piante.</p> <p>La superficie dei letti deve essere perfettamente piana, mentre il fondo avrà una leggera pendenza (non superiore all'1%) per garantire il deflusso.</p> <p>La distribuzione del liquame avviene da un lato e di norma utilizzano sistemi dotati di dispositivi per facilitare la pulizia.</p> <p>Per il deflusso si consigliano tubazioni da 10-150 mm di diametro con fori da 10 mm poste sul fondo dal lato opposto alla distribuzione.</p> <p>Substrato: il materiale di riempimento è costituito da ghiaia lavata da 4/8 mm, mentre i tubi di distribuzione e drenaggio vengono ricoperti da ghiaia 16-32 mm.</p> <p>La tubazione di uscita è collegata ad un dispositivo regolatore di livello per favorire l'allagamento della superficie o il completo svuotamento e mantenere il livello saturo di esercizio.</p> <p>A monte ed a valle del letto sono realizzati dei pozzetti di ispezione per il controllo dei livelli ed il prelievo dei campioni.</p> <p>Necessita la realizzazione di bordi sopraelevati per evitare l'ingresso delle acque di pioggia (arginelli di guardia di 20 cm).</p> <p>Vegetazione: <i>Phragmites australis</i>.</p>	<p><u>Profondità del substrato inerte</u>: deve tener conto dello sviluppo radicale delle essenze applicate e delle temperature invernali (basse temperatura → maggiori profondità). Si consigliano spessori 70-80 cm.</p> <p><u>Superficie del letto</u>: si consigliano valori di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 m<sup>2</sup>/AE (per applicazioni normali);</li> <li>- 3,5 m<sup>2</sup>/AE (per applicazioni stagionali).</li> </ul> <p><u>Carico idraulico orizzontale</u>: è opportuno che non sia superiore a 50 mm/d (corrispondente a 50 l/m<sup>2</sup> x d).</p> <p><u>Rapporto fra lunghezza e larghezza del letto</u>: i dati di letteratura indicano valori da 0,5: 1 fino a 3:1.</p>	<p>Per mantenere le funzioni evaporative delle piante è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione.</p> <p>Condizioni prolungate di gelo e strati significativi di neve possono compromettere il buon funzionamento del letto.</p> <p>Per altitudini superiori a 800 m si consiglia l'uso di strati di paglia per la protezione dell'apparato radicale.</p>

Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note
<p align="center"><b>7.3 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A FLUSSO VERTICALE (VF)</b></p>	<p>Anche in questo caso la superficie del letto deve essere orizzontale e perfettamente piana. Il flusso liquido è verticale; il caricamento avviene dall'alto e deve essere eseguito in modo uniforme utilizzando tubazioni forate di PVC o polietilene (con fori distanti circa 1 m). L'alimentazione avviene in modo discontinuo ed è realizzata attraverso pompe o sistemi a sifone quando la pendenza lo consente. Il refluo percola lentamente attraverso il letto e viene convogliato verso il sistema di raccolta posto alla base: il letto drena liberamente consentendo all'aria di saturarlo. Il refluo successivo assorbe l'aria e insieme all'areazione provocata dal flusso viene ossigenato in maniera consistente garantendo l'ossigenazione necessaria per la nitrificazione dell'azoto ammoniacale. Il dispositivo di drenaggio è posto sul fondo del letto e copre tutta la superficie utilizzando tubi drenanti posti a distanza di circa 2 m. Gli stessi sono collegati ad un condotto di raccolta connesso a sua volta con il sistema di scarico, ad altezza variabile per l'allagamento della superficie. Sopra il drenaggio si pone il materiale di riempimento costituito da ghiaia lavata. Substrato: costituito da ghiaia lavata a diversa granulometria decrescente o sabbia lavata per uno spessore di circa 1 m (vedasi bibliografia specialistica). Anche in questo caso sono necessari sistemi di contenimento delle acque meteoriche (argini perimetrali) attorno ai letti.</p>	<p>Profondità del substrato inerte: i dati di letteratura consigliano valori <math>\geq</math> di 80 cm. Superficie del letto: per soddisfare la rimozione del BOD e dell'Azoto ammoniacale si consigliano valori di: - 3-4 m<sup>2</sup> /AE (per applicazioni normali); - 2,0 m<sup>2</sup> /AE (per applicazioni stagionali). Carico idraulico superficiale: è opportuno che non sia superiore a 30-60 mm/d; ogni caricamento è opportuno che non superi un volume di 10 litri/m<sup>2</sup> x d.</p>	<p>Valgono le indicazioni per gli impianti H-SSF. Introducendo particolari soluzioni impiantistiche è possibile garantire la rimozione di nutrienti (alimentazioni e svuotamenti intermittenti, ricircoli interni).</p>

Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note
<p align="center"><b>8</b></p> <p align="center"><b>VASCA DI ACCUMULO A TENUTA (a svuotamento periodico)</b></p>	<p>Tale sistema di raccolta e smaltimento è consentito nelle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edifici destinati ad abitazione ad uso saltuario;</li> <li>- Situazioni anche di abitazione continua quando non sia disponibile altro corpo recettore idoneo allo scopo.</li> </ul> <p>L'asportazione periodica del liquame deve avvenire tramite autobotte; lo smaltimento è consentito soltanto mediante conferimento all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altro impianto di trattamento autorizzato.</p>	<p>La capacità della vasca dovrà essere prevista per garantire almeno una autonomia di 45 giorni prevedendo una dotazione idrica per abitante di 200 l/d. In ogni caso la capacità minima non dovrà essere inferiore a 10 m<sup>3</sup>. La vasca dovrà essere collocata all'esterno ad almeno 2 m di distanza dai muri perimetrali dell'edificio.</p>	<p>Per le operazioni di smaltimento dovrà prevedersi la tenuta di un apposito registro in cui vengono registrati i trasporti, il quantitativo e la destinazione del liquame.</p>
<p align="center"><b>9</b></p> <p align="center"><b>SUB IRRIGAZIONE/ SUB IRRIGAZIONE CON DRENAGGIO</b></p>	<p>Tale sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche dopo il trattamento mediante fossa Imhoff consente la dispersione controllata negli strati superficiali del terreno dei liquami (sub-irrigazione) tramite l'immissione degli stessi direttamente sotto la superficie del terreno, attraverso apposite tubazioni. In tal modo il liquame viene assorbito e gradualmente degradato biologicamente in condizioni aerobiche. L'utilizzo è condizionato al carico organico influente che di norma deve essere inferiore a 50 AE e ad eventuali divieti previsti per aree specifiche dalle vigenti disposizioni di carattere urbanistico, ambientale o igienico sanitario. Sono previsti altresì realizzazioni specifiche nel caso di terreni impermeabili (<i>sub-irrigazione con drenaggio</i>). Per le caratteristiche costruttive e le prescrizioni di realizzazione si rimanda alle disposizioni di cui all'allegato 5 della deliberazione 4 febbraio 1977.</p>	<p>Riguardo ai parametri dimensionali per la realizzazione del letto drenante e la tipologia dei materiali utilizzabili si rimanda alla citata deliberazione del 4 febbraio 1997.</p>	

**Tabella 12 – Criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria.**

Sistemi di trattamento	Degrassatore (1)	Fossa Imhoff (2)	Disco Biologico o Biodisco (3)	Filtro Batterico Aerobico / Percolatore (4)	Filtro Batterico Anaerobico (5)	Impianto Ossidazione Totale (6)	Fito Depurazione (7)	Vasca Accumulo (8)	Sub Irrigazione (9) (a) (e)	Soluzioni possibili
Tipologia insediamenti										
Edificio residenziale mono - quadrifamiliari		X		X	X		X	X (b)	X	2+4 2+5 2+7 2+8 2+9
Edificio destinato a civile abitazione <i>mono - quadrifamiliare</i> ad uso discontinuo / periodico		X					X	X (b)	X	2+7 2+8 2+9
Complesso edilizio (condominio, scuola, centro sportivo, albergo, caserma, ristorante, stabilimenti) o piccoli nuclei abitativi con scarichi distinti per singola unità derivanti esclusivamente dai Wc, cucine o mense (d)	X (f)	X	X	X (c)		X	X		X (g)	1+2+3 1+2+4 1+6 1+2+7 1+2+9 (g)

(a) Qualora la falda freatica sia ad una profondità modesta rispetto al piano di campagna, sarà ammesso esclusivamente il sistema di subirrigazione su trincee rese impermeabili, previa verifica del corpo idrico recettore. L'applicazione della tecnica della subirrigazione è comunque legata alle possibili condizioni di inquinamento delle falde acquifere superficiali da verificarsi a livello locale. Per insediamenti di potenzialità superiore a 49 AE, quali ad es. condomini, scuole, alberghi, ristoranti o piccoli nuclei abitati, lo scarico sul suolo è ammesso dopo trattamento mediante i sistemi di trattamento indicati nella tabella per le tipologie "complesso edilizio e piccoli nuclei abitativi".

(b) Sistema da utilizzare nel caso non vi siano recettori disponibili. Per tale sistema non è necessaria l'autorizzazione allo scarico ed il parere viene rilasciato dal Comune nell'ambito del permesso a costruire, acquisito il parere vincolante di ARPA.

(c) Per queste tipologie di insediamenti da intendersi nella versione "filtro percolatore".

(d) Le soluzioni individuate per queste tipologie di insediamenti si applicano anche agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche per legge e per equivalenza qualitativa.

(e) Per gli scarichi ricadenti nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano si rimanda alle specifiche disposizioni da emanarsi da parte della Regione.

(f) da installare solo nel caso di presenza di cucine/mense.

(g) soluzione ammessa per complessi fino a 25 AE.

**Tabella 13 – Valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche degli insediamenti/nuclei isolati con recapito in corpo idrico superficiale e sul suolo**

<i>Parametro e Valore limite<sup>(1)</sup></i>	
Solidi sospesi totali:	≤ 80 mg/l
BOD5 (come O <sub>2</sub> ):	≤ 40 mg/l
COD (come O <sub>2</sub> ):	≤ 160 mg/l
Azoto ammoniacale:	≤ 25 mg/l <sup>(2)</sup>
Grassi e oli animali/vegetali	≤ 20 mg/l <sup>(2)</sup>

- (1) Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 della Direttiva tecnica regionale per le emissioni in acque superficiali. I valori limite di emissione riportati nella presente tabella non si applicano agli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche derivanti dagli insediamenti, edifici/nuclei isolati di consistenza ≤ a 49 AE.
- (2) I valori limite di Azoto ammoniacale e dei Grassi e oli animali/vegetali non si applicano per lo scarico sul suolo.

**ALLEGATO A****MODELLO DI DOMANDA DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA***(ai sensi del D. Lgs. 152/06, del D.P.R. 19 OTTOBRE 2011 N.227, DELLA D.G.R. 1171/2007 e del DPR 445/2000)*Spett.le **Ambito Territoriale Integrato n. ....**  
indirizzo

Il sottoscritto Cognome ..... Nome .....

Data di nascita .... / .... / ..... Luogo di nascita ..... (Prov. ....)

**Codice Fiscale**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Residenza: Comune di ..... CAP ..... (Prov. ....)

Via/Piazza ..... n. ....

in qualità di Legale rappresentante/Titolare (*cancellare la voce che non interessa*) dell'IMPRESA:**Denominazione o Ragione Sociale** .....

con sede legale nel Comune di ..... CAP ..... (Prov. ....)

Via/Piazza ..... n. ....

Tel. .... Cell. .... Fax .....

PEC .....@.....

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ..... al n. ....

**Codice Fiscale**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Partita IVA**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**CHIEDE L'ASSIMILAZIONE DELLO SCARICO AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

**DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO (compilazione obbligatoria):**

Impianto sito nel Comune di .....
Via/P.za ..... n. ....
Descrizione attività: .....
.....
.....
.....

**SCARICHI ORIGINATI DA** (barrare la casella che interessa):

- SERVIZI IGIENICI** mc/anno: .....
- LAVORAZIONE** mc/anno: .....
- ALTRO** (specificare)..... mc/anno: .....

**TIPO DI PRELIEVO** (barrare la casella che interessa):

- ACQUEDOTTO** mc/anno: .....
- ACQUEDOTTO INDUSTRIALE** mc/anno: .....
- POZZO** (contatore: SI [ ] NO [ ]) mc/anno: .....
- SORGENTE** (contatore: SI [ ] NO [ ]) mc/anno: .....
- ACQUA RICICLATA** mc/anno: .....
- ALTRO** (specificare)..... mc/anno: .....
- ACQUE SUPERFICIALI** (contatore: SI [ ] NO [ ]) mc/anno: .....

Se il prelievo è da ACQUE SUPERFICIALI, il nome del corpo idrico da cui si attinge è:

.....

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

Informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

**DICHIARA**

che l'impresa .....

- rientra nel novero delle categorie individuate dall'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005.
- **SVOLGE LA SEGUENTE ATTIVITA'**: (barrare la casella corrispondente alla tipologia di attività svolta)

	<b>TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO D.G.R. 9 luglio 2007 n. 1171 (BUR n. 32 del 18 luglio 2007)</b>	<b>Attività svolta</b>
<b>A</b>	Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo/silvicoltura (art. 9 comma 1 lettera A della DGR 1171/07).	<input type="checkbox"/>
<b>B</b>	Imprese dedite all'allevamento del bestiame (art. 9 comma 1 lettera B della DGR 1171/07).	<input type="checkbox"/>
<b>C</b>	Imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola (art. 9 comma	<input type="checkbox"/>

	1 lettera C della DGR 1171/07).	
<b>D</b>	Impianti di acquacoltura e di piscicoltura (art. 9 comma 1 lettera D della DGR 1171/07).	<input type="checkbox"/>
<b>E</b>	Acque reflue provenienti da attività termali (art. 9 comma 1 lettera E della DGR 1171/07).	<input type="checkbox"/>
<b>F</b>	Acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa:	
	<i>a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10 della DGR 1171/07.</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7 della DGR 1171/07, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.</i>	<input type="checkbox"/>

• **Nel caso di cui alla lettera F, sub a):**

**Dichiara** che le acque rispettano le caratteristiche indicate nella tabella 10 della Direttiva regionale senza alcun preventivo trattamento.

**Allega** la documentazione prevista dall'art.9 comma 2 della direttiva regionale e dichiara di adempiere alle indicazioni relative all'art.9 comma 3 che saranno impartite dall'autorità competente.

**Si riserva di allegare, entro 180 giorni**, la documentazione prevista dall'art.9 comma 2 della direttiva regionale e dichiara di adempiere alle indicazioni relative all'art.9 comma 3 che saranno impartite dall'autorità competente.

• **Nel caso di cui alla lettera F, sub c):**

**Dichiara** che le acque provengono dalla seguente attività e che le stesse rispettano le limitazioni indicate nella tabella 7 della Direttiva regionale e delle relative note:

	<b>ATTIVITÀ</b>	
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili	<input type="checkbox"/>
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	<input type="checkbox"/>
3	Attività ricreativa	<input type="checkbox"/>
4	Attività turistica non ricettiva	<input type="checkbox"/>
5	Attività sportiva	<input type="checkbox"/>
6	Attività culturale	<input type="checkbox"/>
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare	<input type="checkbox"/>
8	Attività informatica	<input type="checkbox"/>
9	Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività	<input type="checkbox"/>
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno	<input type="checkbox"/>
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio	<input type="checkbox"/>
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.	<input type="checkbox"/>
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio	<input type="checkbox"/>
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione	<input type="checkbox"/>
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria	<input type="checkbox"/>
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	<input type="checkbox"/>
17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).	<input type="checkbox"/>
18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona	<input type="checkbox"/>
19	Piscine- Stabilimenti idropinici ed idrotermali.	<input type="checkbox"/>
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona	<input type="checkbox"/>
21	Palestre	<input type="checkbox"/>

22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, inclusa la produzione di altre bevande fermentate e non distillate, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.	<input type="checkbox"/>
23	Ambulatori medici, studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca	<input type="checkbox"/>
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.	<input type="checkbox"/>
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.	<input type="checkbox"/>
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	<input type="checkbox"/>
27	Agenzie di viaggio	<input type="checkbox"/>
28	Call center	<input type="checkbox"/>
29	Attività di intermediazione assicurativa	<input type="checkbox"/>
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria	<input type="checkbox"/>
31	Riparazione di beni di consumo	<input type="checkbox"/>
32	Ottici	<input type="checkbox"/>
33	Studi audio video registrazioni	<input type="checkbox"/>
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.	<input type="checkbox"/>
35	Liuteria.	<input type="checkbox"/>
36	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso medio vivo non superiore alle 2 t	<input type="checkbox"/>
37	Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento	<input type="checkbox"/>

**DICHIARA INOLTRE:**

che si atterrà al rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dall'Autorità di Ambito.

**ALLEGA alla presente istanza:**

1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 (obbligatorio).
2. Referto analitico che attesta la conformità ai valori di tabella 10 (se in possesso alla data di presentazione della domanda).
3. ....

..... lì .....

(luogo e data)

L'interessato

---

**ALLEGATO B****MODELLO DI DOMANDA DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE  
NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA**

(ai sensi del D. Lgs. 152/06, del D.P.R. 19 OTTOBRE 2011 N.227, DELLA D.G.R. 1171/2007 e del DPR 445/2000)

Spett.le **Provincia di ...**  
indirizzo

Il sottoscritto Cognome ..... Nome .....

Data di nascita .... / .... / ..... Luogo di nascita ..... (Prov. ....)

**Codice Fiscale**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Residenza: Comune di ..... CAP ..... (Prov. ....)

Via/Piazza ..... n. ....

in qualità di Legale rappresentante/Titolare (*cancellare la voce che non interessa*) dell'IMPRESA:

**Denominazione o Ragione Sociale** .....

con sede legale nel Comune di ..... CAP ..... (Prov. ....)

Via/Piazza ..... n. ....

Tel. .... Cell. .... Fax .....

PEC .....@.....

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ..... al n. ....

**Codice Fiscale**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Partita IVA**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**CHIEDE L'ASSIMILAZIONE DELLO SCARICO AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

**DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO (compilazione obbligatoria):**

Impianto sito nel Comune di .....
Via/P.za ..... n. ....
Descrizione attività: .....
.....
.....
.....

**SCARICHI ORIGINATI DA** (barrare la casella che interessa):

- SERVIZI IGIENICI** mc/anno: .....
- LAVORAZIONE** mc/anno: .....
- ALTRO** (specificare)..... mc/anno: .....

**TIPO DI PRELIEVO** (barrare la casella che interessa):

- ACQUEDOTTO** mc/anno: .....
- ACQUEDOTTO INDUSTRIALE** mc/anno: .....
- POZZO** (contatore: SI [ ] NO [ ]) mc/anno: .....
- SORGENTE** (contatore: SI [ ] NO [ ]) mc/anno: .....
- ACQUA RICICLATA** mc/anno: .....
- ALTRO** (specificare)..... mc/anno: .....
- ACQUE SUPERFICIALI** (contatore: SI [ ] NO [ ]) mc/anno: .....

Se il prelievo è da ACQUE SUPERFICIALI, il nome del corpo idrico da cui si attinge è:

.....

**SCARICO FINALE :**

- VOLUME SCARICO FINALE** mc/anno: .....mc/giorno.....
- COORDINATE SCARICO** (GAUSS BOAGA) NORD.....EST.....
- CORPO IDRICO SUPERFICIALE RECIPIENTE** denominato.....
- ALTRO** (specificare).....

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

Informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

**DICHIARA**

che l'impresa .....

- rientra nel novero delle categorie individuate dall'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005.
- **SVOLGE LA SEGUENTE ATTIVITA':** (barrare la casella corrispondente alla tipologia di attività svolta)

	<b>TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO D.G.R. 9 luglio 2007 n. 1171 (BUR n. 32 del 18 luglio 2007)</b>	<b>Attività svolta</b>
<b>A</b>	Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo/silvicoltura (art. 9 comma	<input type="checkbox"/>

	1 lettera A della DGR 1171/07).	
<b>B</b>	Imprese dedite all'allevamento del bestiame (art. 9 comma 1 lettera B della DGR 1171/07).	<input type="checkbox"/>
<b>C</b>	Imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola (art. 9 comma 1 lettera C della DGR 1171/07).	<input type="checkbox"/>
<b>D</b>	Impianti di acquacoltura e di piscicoltura (art. 9 comma 1 lettera D della DGR 1171/07).	<input type="checkbox"/>
<b>E</b>	Acque reflue provenienti da attività termali (art. 9 comma 1 lettera E della DGR 1171/07).	<input type="checkbox"/>
<b>F</b>	Acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa:	
	<i>a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10 della DGR 1171/07.</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7 della DGR 1171/07, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.</i>	<input type="checkbox"/>

• **Nel caso di cui alla lettera F, sub a):**

**Dichiara** che le acque rispettano le caratteristiche indicate nella tabella 10 della Direttiva regionale senza alcun preventivo trattamento.

**Allega** la documentazione prevista dall'art.9 comma 2 della direttiva regionale e dichiara di adempiere alle indicazioni relative all'art.9 comma 3 che saranno impartite dall'autorità competente.

**Si riserva di allegare, entro 180 giorni**, la documentazione prevista dall'art.9 comma 2 della direttiva regionale e dichiara di adempiere alle indicazioni relative all'art.9 comma 3 che saranno impartite dall'autorità competente.

• **Nel caso di cui alla lettera F, sub c):**

**Dichiara** che le acque provengono dalla seguente attività e che le stesse rispettano le limitazioni indicate nella tabella 7 della Direttiva regionale e delle relative note:

	<b>ATTIVITÀ</b>	
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili	<input type="checkbox"/>
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	<input type="checkbox"/>
3	Attività ricreativa	<input type="checkbox"/>
4	Attività turistica non ricettiva	<input type="checkbox"/>
5	Attività sportiva	<input type="checkbox"/>
6	Attività culturale	<input type="checkbox"/>
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare	<input type="checkbox"/>
8	Attività informatica	<input type="checkbox"/>
9	Laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività	<input type="checkbox"/>
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno	<input type="checkbox"/>
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio	<input type="checkbox"/>
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.	<input type="checkbox"/>
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio	<input type="checkbox"/>
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione	<input type="checkbox"/>
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria	<input type="checkbox"/>
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	<input type="checkbox"/>

17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).	<input type="checkbox"/>
18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona	<input type="checkbox"/>
19	Piscine- Stabilimenti idropinici ed idrotermali.	<input type="checkbox"/>
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona	<input type="checkbox"/>
21	Palestre	<input type="checkbox"/>
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, inclusa la produzione di altre bevande fermentate e non distillate, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m <sup>3</sup> /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.	<input type="checkbox"/>
23	Ambulatori medici, studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca	<input type="checkbox"/>
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.	<input type="checkbox"/>
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.	<input type="checkbox"/>
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	<input type="checkbox"/>
27	Agenzie di viaggio	<input type="checkbox"/>
28	Call center	<input type="checkbox"/>
29	Attività di intermediazione assicurativa	<input type="checkbox"/>
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria	<input type="checkbox"/>
31	Riparazione di beni di consumo	<input type="checkbox"/>
32	Ottici	<input type="checkbox"/>
33	Studi audio video registrazioni	<input type="checkbox"/>
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.	<input type="checkbox"/>
35	Liuteria.	<input type="checkbox"/>
36	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso medio vivo non superiore alle 2 t	<input type="checkbox"/>
37	Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento	<input type="checkbox"/>

**DICHIARA INOLTRE:**

che si atterrà al rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dall'Amministrazione Provinciale.

**ALLEGA alla presente istanza:**

1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 (obbligatorio).
2. Referto analitico che attesta la conformità ai valori di tabella 10 (se in possesso alla data di presentazione della domanda).
3. ....
4. ....

..... lì .....

(luogo e data)

L'interessato

**ALLEGATO C**

**MODELLO DI RINNOVO DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE**  
 (AI SENSI DEL D. LGS. 152/06, DEL D.P.R. 19 OTTOBRE 2011 N.227, DELLA D.G.R. 1171/2007 E DEL  
 DPR 445/2000)

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)

 **IN PUBBLICA FOGNATURA** **NON RECAPITANTE IN PUBBLICA FOGNATURA**

Spett.le .....  
 indirizzo

Il sottoscritto Cognome ..... Nome .....

Data di nascita .... / .... / ..... Luogo di nascita ..... (Prov. ....)

**Codice Fiscale**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Residenza: Comune di ..... CAP ..... (Prov. ....)

Via/Piazza ..... n. ....

in qualità di Legale rappresentante/Titolare (*cancellare la voce che non interessa*) dell'IMPRESA:**Denominazione o Ragione Sociale** .....

con sede legale nel Comune di ..... CAP ..... (Prov. ....)

Via/Piazza ..... n. ....

Tel. .... Cell. .... Fax .....

PEC .....@.....

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ..... al n. ....

**Codice Fiscale**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Partita IVA**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**CHIEDE IL RINNOVO DELL'ASSIMILAZIONE DELLO SCARICO AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

**DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO (compilazione obbligatoria):**

Impianto sito nel Comune di .....
Via/P.za ..... n. ....
Descrizione attività: .....
.....
.....
.....

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

Informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

**DICHIARA**

**che rispetto a tutto quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione presentata in data ..... ed alle condizioni stabilite nell'autorizzazione e relativa assimilazione n. .... del ..... non è subentrata alcuna variazione.**

**DICHIARA INOLTRE:**

che si atterrà al rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate da codesta Amministrazione.

**ALLEGA alla presente istanza:**

1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 (obbligatorio).
2. ....

..... lì .....  
(luogo e data)

L'interessato

\_\_\_\_\_

---

---

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

---

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 - Potenza

---

---